SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 21 dicembre 2015 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 2015, n. **203**.

Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1985, n. 26, contenente: «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri»;

Visto l'articolo 31-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Viste le note n. 4135 del 6 maggio 2015 e n. 4361 del 14 maggio 2015 della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;

Ritenuto necessario emanare nuove norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive, per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone;

Visto il parere, di cui al voto n. 1/2015, espresso nell'adunanza del 16 ottobre 2015 dalla Commissione Funicolari Aeree e Terrestri, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;

Vista la notifica alla Commissione Europea n. 2015/0411/I –T00T del 27 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015;

Vista la nota del 12 novembre 2015, con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la nota del 23 novembre 2015, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha rilasciato il proprio nulla osta all'ulteriore corso dello schema di regolamento, subordinatamente alla valutazione, da parte del Dipartimento per le politiche europee, della rispondenza di quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rispetto alle informazioni supplementari richieste dalla Commissione europea in sede di notifica del medesimo provvedimento;

Vista la nota-pec del 1° dicembre 2015 con cui il Dipartimento per le politiche europee ha attestato che la valutazione del provvedimento notificato alla Commissione europea sia stata portata a termine positivamente;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Norme tecniche

1. Sono approvate le «Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone», di cui all'Allegato tecnico A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1985, n. 26, non si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli impianti disciplinati dal presente regolamento.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 2015

Il Ministro: DELRIO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3628

ALLEGATO TECNICO A
(articolo 1)

NORME TECNICHE REGOLAMENTARI IN MATERIA DI REVISIONI PERIODICHE, DI ADEGUAMENTI TECNICI E DI VARIANTI COSTRUTTIVE PER I SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO EFFETTUATI CON FUNIVIE, FUNICOLARI, SCIOVIE E SLITTINOVIE DESTINATE AL TRASPORTO DI PERSONE

1 Generalità

1.1 Le presenti norme si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante funivie (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e a collegamento permanente), o funicolari

(quali funicolari su rotaia, sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili) che nel seguito verranno genericamente indicati come «impianti».

1.2 Le presenti norme riguardano: la determinazione della vita tecnica degli impianti e gli adempimenti per accertare che, a particolari e prefissate scadenze temporali, permangono le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa tecnica in vigore all'atto della prima apertura al pubblico esercizio degli stessi impianti, operando una distinzione tra gli impianti costruiti prima e dopo l'applicazione della direttiva 2000/9/CE recepita con decreto legislativo del 12 giugno 2003, n. 210; l'individuazione delle modifiche agli impianti da considerare come varianti ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; le disposizioni per la realizzazione di tali varianti, con particolare riguardo a quelle richieste dall'evoluzione della normativa tecnica (adeguamenti).

1.3 Definizioni

Autorità di sorveglianza	Amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo n. 210/2003 di cui all'articolo 4 lettera *h)*.
Controllo non distruttivo strumentale	Controllo non distruttivo eseguito da personale abilitato ai sensi dell'apposita norma UNI EN ISO 9712.
Ditta specializzata	Ditta specializzata in progettazione, costruzione, montaggio in loco ed assistenza di impianti a fune di cui al punto 1.1 o di loro parti.
Esercente	Persona fisica o giuridica che esercisce l'impianto, secondo i regolamenti vigenti. Di norma è il titolare della concessione.
Esercizio pubblico	Periodo nel quale l'impianto è disponibile per effettuare il servizio pubblico.
Fuori esercizio pubblico	Periodo nel quale l'impianto non è predisposto ad effettuare il servizio pubblico.
Ispezione annuale	Insieme delle misure a cadenza annuale per definire e valutare lo stato dell'impianto e dei suoi componenti. Comprende le attività di misurazione, prova e valutazione delle condizioni effettive di un impianto per valutare la possibilità di utilizzo in condizioni di esercizio.
Ispezione speciale	Ispezione periodica prevista dalla norma UNI EN 1709.
Luogo sicuro	Ai fini del rispetto dei tempi di evacuazione, luogo in cui i passeggeri evacuati riacquistano la loro autonomia e pertanto non necessitano più di assistenza ovvero luogo adatto a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone.
Manuale d'uso e manutenzione (M.U.M.)	Documento di progetto che contiene le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva, correttiva e ordinaria di tutto l'impianto. Tale documento deve essere comprensivo del fascicolo relativo alla manutenzione delle opere infrastrutturali.
Registro di controllo e manutenzione	Elenco degli interventi di controllo e manutenzione eseguiti sull'impianto ad eccezione di quelli contemplati nei controlli giornalieri e mensili di cui al Registro Giornale.
Registro Giornale	Registro dove devono essere annotati i risultati delle ispezioni, verifiche, prove e misure prescritte effettuate giornalmente, settimanalmente e mensilmente. Il Registro Giornale deve essere depositato presso l'impianto.
Variante costruttiva	Qualsiasi modifica rispetto alle soluzioni previste nel progetto approvato, apportata all'impianto, non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso o delle sue prestazioni (ad esempio aumento di velocità, aumento delle potenzialità di trasporto etc.).
Verifiche e prove funzionali	Operazioni finalizzate ad accertare che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici relativi agli impianti a fune.
Vie di allontanamento di sciovie	Percorsi che permettono ad un utente di sciovia di abbandonare la pista di risalita immediatamente e senza rischi e di raggiungere un luogo sicuro.

2 Vita tecnica e revisioni degli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE

2.1 Generalità

2.1.1 La vita tecnica di ogni impianto costruito prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di applicazione della direttiva 2000/9/CE, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità dell'esercizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima autorizzazione all'esercizio, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti:

a) funivie bifune «a va e vieni» e «a va o vieni» e funicolari ed impianti assimilabili: sessanta anni;

b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili: quaranta anni;

c) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili: trenta anni.

2.1.2 Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima autorizzazione all'esercizio, ogni impianto, nel corso della sua vita tecnica, come fissata al comma 2.1.1, deve essere sottoposto, con le modalità stabilite ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3, alle revisioni periodiche di seguito indicate.

Revisione quinquennale: per tutte le categorie di impianti, ogni cinque anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione all'esercizio o dalla data dell'ultima revisione quinquennale o generale.

Revisione generale, secondo le seguenti periodicità decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'esercizio:

a) per le funivie bifune con movimento «a va e vieni» e «a va o vieni» e per le funicolari: al ventesimo e al quarantesimo anno;

b) per le funivie bifune con movimento unidirezionale e per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli: al ventesimo e al trentesimo anno;

c) per le sciovie, le slittinovie e gli impianti assimilabili: al quindicesimo anno.

2.1.3 Ai sensi dell'articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico di cui all'articolo 4 dello stesso decreto vengono a cessare alla scadenza della vita tecnica definita, per ogni impianto, al comma 2.1.1.

L'autorizzazione o il nulla osta predetti si intendono, inoltre, revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi del precedente comma 2.1.2, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 2.2. e 2.3.

2.2 Revisione quinquennale

2.2.1 Gli interventi da espletare sull'impianto ogni cinque anni, oltre a quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione, comprendono:

a) la sostituzione di elementi costruttivi, di organi meccanici e di componenti elettrici od elettronici per i quali sia prevista una scadenza quinquennale, nonchè l'accertamento che siano state tempestivamente effettuate le sostituzioni di quegli elementi, organi o componenti per i quali siano previste scadenze diverse;

b) l'effettuazione con personale qualificato di controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle giunzioni saldate;

c) il controllo delle condizioni di buona conservazione degli azionamenti principali, di riserva, di soccorso o di recupero, compresi i circuiti elettrici di potenza, comando, sicurezza e telecomunicazione, nonchè dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura;

d) l'espletamento delle attività previste nell'ambito dell'ispezione annuale;

e) ogni altro accertamento che il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio nei successivi cinque anni.

Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) qualora le predette ditte costruttrici non siano più esistenti, individuano tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove, con l'assistenza di un esperto qualificato di terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni. Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano dei controlli da allegare come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di cui è parte integrante.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) provvede a sottoporre a controlli non distruttivi, da parte di personale qualificato, gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale. Deve, inoltre, accertare che il rifacimento delle teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi portanti, traenti, zavorra e tenditrici sia stato effettuato entro e non oltre i cinque anni precedenti.

Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc. sia che abbiano luogo in occasione delle scadenze quinquennali o di altre scadenze, sia che si tratti di materiali di consumo, deve essere tenuta accurata registrazione, a cura del Capo servizio o del Responsabile dell'esercizio, in apposite pagine del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto, nelle quali vanno elencati sistematicamente tutti gli elementi di cui ai precedenti punti con l'indicazione per ciascuno elemento od organo meccanico della propria scadenza.

2.3 Revisione generale

2.3.1 Nelle revisioni generali, le verifiche ed i controlli si effettuano tenendo conto delle istruzioni per la manutenzione fornite dalle ditte costruttrici, e comunque almeno sulle seguenti parti dell'impianto:

a) le opere civili in cemento armato ed in carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere accessorie;

b) tutte le apparecchiature meccaniche compresi i veicoli;

c) gli elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate;

d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, relativi cablaggi e collegamenti elettrici di terra.

Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano dei controlli, redatto con l'assistenza di un esperto qualificato di terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni, da allegare come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di cui è parte integrante.

Nel caso in cui su questi impianti siano installati componenti o sottosistemi certificati, essi dovranno rispettare, per quanto riguarda la revisione generale, quanto contenuto nella relativa documentazione di certificazione.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio sino alla successiva scadenza di revisione.

2.3.2 In merito alle opere civili in cemento armato ed in carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche atte ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche sono svolti accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture stesse. In particolare deve essere verificato lo stato dei manti protettivi (vernice ove prevista o altro) delle strutture metalliche, specie per quelle esposte agli agenti atmosferici. Il loro mantenimento in esercizio è subordinato alla dichiarazione del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un professionista abilitato, che esse siano in grado di continuare ad assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto originario.

2.3.3 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto), esamina ed adegua l'impianto per gli aspetti legati alla distribuzione elettrica, ai sensi del capitolo 16 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 (S.G.) del 6 dicembre 2012 e alla segnaletica, ai sensi del capitolo 13 del medesimo decreto (Decreto Infrastrutture).

Deve essere effettuata la «Valutazione del rischio d'incendio», a cura di un professionista esperto. Qualora ne ricorrano le condizioni, deve essere redatto un progetto antincendio, con particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti.

2.3.4 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e valanghe, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel caso di esito positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunità dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 n. 392 e successive modificazioni.

2.3.5 In occasione della Revisione Generale, oltre a quanto previsto ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4, è necessario effettuare almeno gli adempimenti di cui ai punti che seguono distinti per le varie tipologie di impianto.

2.3.5.1 Sciovie e slittinovie

a) Devono essere eseguiti controlli ed operazioni atti a ottenere la regolarità di piste di partenza e arrivo, degli accessi, delle recinzioni e dei franchi in linea, delle protezioni al limite delle pedane, delle piste di risalita e della percorribilità del terreno.

b) Devono essere verificate, a cura del Direttore o Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) e nel caso essere realizzate, le vie di allontanamento in caso di distacco dello sciatore in linea.

c) Tutte le parti in movimento e gli organi meccanici devono essere controllati e verificati, secondo le modalità, procedure e specifiche minime fornite dal costruttore e secondo le necessità emergenti dalle risultanze del pregresso esercizio.

d) Dovrà essere installato, qualora non presente, l'anello raccoglifune nelle pulegge.

e) Devono essere installati, ove non già provveduto, i dispositivi per il controllo di assetto puleggia della stazione motrice e di rinvio, nonché quelli di mancato sgancio dello sciatore e di mancato avvolgimento della fune di traino.

f) Devono essere eventualmente effettuate sostituzioni e modifiche di:

componenti in gomma o in materiale sintetico dei circuiti idraulici o pneumatici dei freni;

componenti per i quali il costruttore abbia fornito limiti di tempo per l'impiego;

parti che abbiano dato luogo ad inconvenienti.

g) Deve essere verificato il valore effettivo della zavorra che forma il contrappeso.

h) Deve essere controllato che l'eventuale arganello di regolazione della fune tenditrice sia del tipo autofrenante e sia dotato di blocco della leva di governo, provvedendo eventualmente alla sostituzione.

i) La posizione dei ricoveri per gli agenti di ambedue le stazioni nonché l'ampiezza di veduta dall'interno del ricovero, deve garantire la possibilità di vedere chiaramente e direttamente dalle stazioni, il punto di sgancio o il punto di partenza.

j) Devono essere controllati i sostegni in ogni loro parte, le fondazioni e i collegamenti alle stesse, con particolare riguardo alle zone di incastro ovvero di affioramento dei tirafondi.

k) Ove non già previsti sull'impianto, devono essere installati dispositivi elettrici di arresto in caso di scarrucolamento, verso l'esterno e verso l'interno, su tutte le rulliere.

l) La revisione, effettuata da una ditta di capacità riconosciuta in relazione agli interventi che le vengono affidati, deve prevedere l'adeguamento alle vigenti norme CEI-UNIFER e comunque la sostituzione delle parti obsolete e di tutti i dispositivi di arresto con altri del tipo a ripristino.

Il circuito di sicurezza di linea, tipizzato all'atto della prima installazione, non necessita di rinnovo nel caso non siano state apportate modifiche alla tipizzazione originaria.

m) Tutti i dispositivi di rallentamento e di arresto devono essere del tipo a distacco obbligato o a ponte asportabile.

Inoltre devono essere controllati i cablaggi e le connessioni dei circuiti di impianto compresi i collegamenti elettrici di terra, nonché tutti i componenti svolgenti funzioni direttamente interessanti la sicurezza dell'esercizio ed in particolare i circuiti di comando dei freni, i conduttori esterni del circuito di sicurezza collegati alle rulliere.

Deve essere installato il preavviso sonoro di partenza.

n) Deve essere eseguita la verifica di efficienza e di tenuta dell'eventuale circuito idraulico del dispositivo di tensione.

2.3.5.2 Seggiovie e cabinovie a collegamento permanente

a) Devono essere eseguiti gli interventi modificativi sull'impianto per quelle parti che sullo stesso o su impianti similari abbiano dato luogo ad inconvenienti di rilievo durante l'esercizio.

b) Gli equipaggiamenti elettrici, già rispondenti alle norme UNIFER-CEI, devono essere adeguati alle Prescrizioni Tecniche Speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri (P.T.S. - I.E.) di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2002, n. 99 (S.O.), almeno per i capitoli:

2.3.2.3.1 (preavviso sonoro di partenza);

2.4.10.2 (sorveglianze specifiche per gli impianti a moto unidirezionale intermittente), per gli impianti di tipo «pulsé»;

2.4.12 (sorveglianze per la marcia di recupero): in merito al comma 3 di tale capitolo si richiede che il selettore consenta l'esclusione, singolarmente di ogni protezione.

2.5.13 (funzione di controllo di mancata decelerazione del freno di servizio): la soluzione ammessa dal comma 3.7 di tale capitolo è applicabile anche nel caso di freni modulati;

2.5.15 per i soli impianti automotori: controllo dello stazionamento, da realizzarsi con la funzione di protezione, di cui al comma 2.2 del suddetto capitolo;

2.5.16 (funzione di controllo dello stato dei freni meccanici) limitatamente alle prime due frasi del terzo paragrafo (I circuiti che realizzano la funzione devono risultare attivi in corrispondenza dello stato di apertura degli elementi frenanti (pinze, ceppi), vale a dire il consenso deve venire a mancare non appena il freno non sia completamente aperto. Il controllo deve riguardare ciascun elemento frenante di ognuna delle unità di frenatura presenti nell'impianto);

2.9.4.3 (fusibili sulle batterie di accumulatori);

2.9.10 commi 1, 2, 3 e 4 (soltanto nel caso in cui la decelerazione verificata durante il contemporaneo intervento a scatto dei due freni meccanici supera i 2.0 m/s^2);

2.9.10.6 (alimentazione del circuito di sicurezza e degli altoparlanti).

Con riguardo all'eventuale sistema di tensione idraulica: nel caso di impiego di valvole di sicurezza con funzione di finecorsa meccanici, si richiede che la funzione di sicurezza sia realizzata con criteri di ridondanza.

In relazione alla complessità e difficoltà di controllo delle apparecchiature elettriche, le modalità di revisione e di adeguamento ai punti di cui sopra, devono essere eseguite a cura di ditta specializzata nel settore.

c) Installazione dei dispositivi elettrici per controllare il corretto assetto delle pulegge motrice e di rinvio.

d) Per le seggiovie, ove ricorra il caso, installazione di reti, anteriormente alle stazioni e verso la linea, atte a contenere le conseguenze di eventuali cadute di persone, ai sensi dei punti 4.1.2.4 e 4.1.3.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012, n. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 (S.G.) del 6 dicembre 2012.

e) Aggiornamento dei circuiti idraulici o pneumatici di comando dei freni meccanici, specie per conseguire la separazione e la ridondanza degli elementi costitutivi, con riferimento agli articoli 3.13.16.4, 3.13.21, 3.13.22 e 3.13.23 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.).

f) Verifica dei circuiti idraulici di comando dei freni meccanici con sostituzione delle tubazioni flessibili e prova di tenuta di quelle rigide.

g) Azionamenti idraulici di recupero:

adozione di un manometro e di una protezione di massima pressione, facilmente tarabile, con ritenuta della corrispondente segnalazione (art. 2.4.12 c. 2.1.5 delle PTS-IE);

installazione presso il posto di comando dell'azionamento di recupero, di una lampada di segnalazione dello stato di apertura/chiusura del freno di emergenza.

h) Per le seggiovie, ad esclusione di quelle monoposto, adeguamento ai requisiti prescritti dagli articoli 3.19.3.2 e 3.19.3.3 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), in relazione unicamente a:

inclinazione minima del sedile,

altezza massima della barra di chiusura,

bistabilità della barra di chiusura,

ovvero soluzioni tecniche atte a ridurre il rischio di caduta.

i) Adeguate soluzioni per scongiurare il rischio di impigliamento, sulle pedane mobili d'imbarco.

j) Verifica e, in caso di esito negativo, modifica delle relative catene circuitali affinché il pulsante di arresto della pedana mobile di imbarco risulti efficiente anche quando il tappeto stesso sia escluso e fermo, in modo da garantire in ogni caso l'arresto dell'impianto. Eventualmente il pulsante, in tale occasione, deve essere opportunamente protetto da eventuali contatti accidentali.

k) Deve essere controllata l'efficienza del dispositivo di sorveglianza dello scarrucolamento verso l'interno verificando, in particolare, il tensionamento e posizionamento del circuito di sicurezza di linea, nonché la robustezza del fissaggio.

l) Ove non già previsti sull'impianto, devono essere installati dispositivi elettrici di arresto in caso di scarrucolamento della fune portante-traente sia verso l'esterno che verso l'interno della linea su tutte le rulliere (come previsto all'articolo 3.18.11 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)); sulle rulliere non oscillanti trasversalmente devono essere installate, inoltre, le scarpette raccoglifune, ove costruttivamente possibile, opportunamente raccordate per evitare l'impigliamento dei morsetti o l'incastro della fune (come previsto all'articolo 3.18.10 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)).

m) Verifica di efficienza e di tenuta dell'eventuale circuito idraulico del dispositivo di tensione.

2.3.5.3 Seggiovie e cabinovie a collegamento temporaneo.

a) Interventi modificativi sull'impianto per quelle parti che sullo stesso o su impianti similari abbiano dato luogo ad inconvenienti di rilievo durante l'esercizio.

b) Installazione dei dispositivi di prova dell'efficienza funzionale delle morse; nel caso sia effettuato il solo controllo diretto della resistenza allo scorrimento delle morse ad ogni invio in linea, ai sensi dell'articolo 3.12.18.4 del decreto ministeriale 8 marzo 1999 recante «Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale dei veicoli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), il dispositivo in questione deve essere sottoposto a speciale verifica che la prova sia effettivamente avvenuta.

c) Presso una delle stazioni dell'impianto devono essere installate apposite apparecchiature fisse che consentano la corretta effettuazione, in modo agevole e rapido, delle seguenti prove periodiche:

di tenuta allo scorrimento delle morse sulla fune o su fune simulata;

di verifica, al banco con idonea strumentazione fissa, degli sforzi di serraggio tra le ganasce, nonché delle forze esercitate dalle molle, al fine di controllare la permanenza sia del rendimento che dei parametri significativi della morsa; ciò non è richiesto per impianti ove la verifica di tenuta allo scorrimento è prevista ad ogni lancio.

d) Adeguamento alle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), dei dispositivi di controllo geometrico ed anticollisione sulle rampe di lancio e di arrivo.

e) Verifica dell'esistente sistema di raccolta del veicolo non correttamente collegato alla fune portante-traente all'uscita dalle stazioni, ovvero sua installazione sui rami utilizzati dai passeggeri ove non sia presente un terrapieno; per quest'ultimo caso è considerata equivalente l'installazione di dispositivi di ammorsamento forzato.

f) Per le seggiovie, ove ricorra il caso, installazione di reti, anteriormente alle stazioni e verso la linea, atte a contenere le conseguenze di eventuali cadute di persone, ai sensi dei punti 4.1.2.4 e 4.1.3.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012, n. 337, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 (S.G.) del 6 dicembre 2012.

g) Modifiche degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici per adeguare sull'impianto il sistema di sorveglianza relativamente alle funzioni di sicurezza e al controllo dei sistemi di frenatura. Tali modifiche dovranno comunque rispondere ai requisiti funzionali previsti dalle P.T.S. I.E. di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2002, n. 99 (S.O.).

h) Installazione di dispositivi per controllare il corretto assetto delle pulegge motrici e di rinvio nonché del controllo della posizione della fune ove ricorra nei tratti di deviazione nelle stazioni.

i) Verifica di efficienza e di tenuta dei circuiti idraulici di comando dei freni meccanici con sostituzione delle tubazioni flessibili e prova di tenuta di quelle rigide.

j) Verifica di efficienza e di tenuta dell'eventuale circuito idraulico del dispositivo di tensione.

k) Per le seggiovie, ad esclusione di quelle monoposto, adeguamento ai requisiti prescritti dagli articoli 3.19.3.2 e 3.19.3.3 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), in relazione unicamente a:

inclinazione minima del sedile,

altezza massima della barra di chiusura,

bistabilità della barra di chiusura,

ovvero soluzioni tecniche atte a ridurre il rischio di caduta.

l) Verifica progettuale a fatica dei veicoli e delle morse qualora nel progetto originario sia stata prevista una durata degli stessi inferiore alla vita tecnica dell'impianto.

m) Ove non previste debbono essere installate scarpette raccogli fune, ai sensi degli articoli 3.18.8 e 3.18.10 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), che permettono il passaggio della fune e della morsa sulla scarpetta stessa ove costruttivamente possibile.

n) Installazione del blocco di rotazione del bilanciere a due rulli nel caso di mancanza di un rullo, ai sensi dell'articolo 3.18.18 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.).

o) Deve essere controllata l'efficienza di dispositivi di controllo della posizione laterale della fune portante-traente e, qualora non presenti devono essere installati i dispositivi elettrici verticali, all'inizio e alla fine delle rulliere, in conformità a quanto previsto all'articolo 3.18.11 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.) ai fini del controllo dello scarrucolamento.

p) Per gli impianti dotati di seggiole carenate, installazione, ove non ancora presente, di un blocca cupole (dispositivo atto a bloccare la cupola chiusa dei veicoli in uscita non occupati) attivo in ogni stazione, selezionabile e, in caso di presenza di passeggeri, automaticamente escluso.

q) Verifica e, in caso di esito negativo, modifica delle relative catene circuitali affinché il pulsante di arresto della pedana mobile di allineamento risulti efficiente anche quando il tappeto stesso sia escluso e fermo, in modo da garantire in ogni caso l'arresto dell'impianto. Eventualmente il pulsante, in tale occasione, può essere opportunamente protetto da eventuali contatti accidentali.

r) Per impianti dotati di pedane mobili di allineamento, valutazione del rischio d'impigliamento anteriore.

2.3.5.4 Funivie bifuni e funicolari.

a) Interventi modificativi sull'impianto per quelle parti che sullo stesso o su impianti similari abbiano dato luogo ad inconvenienti di rilievo durante l'esercizio.

b) Modifiche degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici per adeguare sull'impianto il sistema di sorveglianza relativamente alle funzioni di sicurezza e al controllo dei sistemi di frenatura. Tali modifiche dovranno comunque rispondere ai requisiti funzionali previsti dalle P.T.S. – I.E. vigenti di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2002, n. 99 (S.O.).

c) Aggiornamento dei circuiti di sicurezza di linea e di vettura non rispondenti ai criteri di sicurezza richiesti dalle P.T.S. - I.E. per i circuiti medesimi.

d) Aggiornamento dei circuiti idraulici o pneumatici di comando dei freni meccanici, specie per conseguire la separazione e la ridondanza degli elementi costitutivi, in analogia con gli articoli 3.13.16.4, 3.13.21, 3.13.22 e 3.13.23 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.) per funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli.

e) Verifica dei circuiti idraulici di comando dei freni meccanici con sostituzione delle tubazioni flessibili e prova di tenuta di quelle rigide.

f) Calcolo di verifica della sufficienza dell'azione frenante del freno sulla portante, in caso di rottura della fune traente superiore, tenendo conto dell'usura dei ceppi del freno e del tiro esercitato dalla fune traente inferiore e del contrappeso.

g) Eventuali provvedimenti per separare i circuiti idraulici ed elettrici di vettura, ai fini della prevenzione degli incendi.

h) Ove sia prevista la calata a terra dei viaggiatori, aggiornamento del piano di soccorso e dei dispositivi per la calata al suolo dei viaggiatori secondo lo stato dell'arte.

i) Dotazione di chiavistello sulle porte di vettura in modo che vi sia il controllo di porta chiusa e bloccata.

j) Dotazione di micro interruttori sui cancelli di fossa e, se motorizzati, delle protezioni relative ai rischi dovuti al movimento automatico.

k) Verifica di efficienza e di tenuta dell'eventuale circuito idraulico del dispositivo di tensione.

Per le funicolari che sono esercite senza presidio dalle vetture, occorre l'adeguamento ai seguenti requisiti, in modo che:

1. il sistema di controllo di dazio sia realizzato a doppio canale, sia previsto il rallentamento automatico della velocità in ingresso in stazione, sia presente un controllo di punto fisso e sia presente la protezione di uomo morto;

2. gli agenti dell'impianto possano facilmente e rapidamente raggiungere i veicoli ed entrarvi in qualunque posizione della linea essi si trovino senza alcun intervento dei passeggeri;

3. esista in ogni veicolo un impianto di amplificazione e diffusione sonora in fonia monodirezionale tramite altoparlante ed, inoltre, esista un impianto di trasmissione in fonia per comunicare in modo bidirezionale con le postazioni di sorveglianza;

4. non sia presente in cabina, o sia inibito, il comando di intervento del freno sulle rotaie;

5. la vettura sia dotata di porte sbloccabili dall'interno, in modo che i passeggeri possano uscire senza un intervento dall'esterno; lo sblocco della porta comporta l'arresto dell'impianto;

6. sia installato un adeguato sistema di telesorveglianza, delle aree di imbarco e sbarco ed anche dell'interno dei vani passeggeri con video installato nella postazione di comando; inoltre, nel caso in cui la linea non sia interamente visibile dalle stazioni, almeno un veicolo deve essere dotato anche di telecamere frontali rivolte verso la linea, in entrambi i versi, che possa trasferire le immagini alle postazioni di sorveglianza della linea stessa;

7. i veicoli siano dotati di dispositivi che arrestino automaticamente l'impianto in caso di urto contro un ostacolo in linea.

2.4 Revisioni straordinarie.

A seguito di incidenti, ancorchè non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio dell'Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.

2.5 Proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica.

2.5.1 Ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge 11 novembre 2014, n. 164, alla scadenza complessiva massima della vita tecnica di un impianto, l'autorizzazione o il nulla osta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 per il proseguimento dell'apertura al pubblico esercizio, è rilasciato a seguito del favorevole esito delle verifiche e prove previste dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 753/80. L'autorizzazione o il nulla osta di cui sopra non potrà eccedere un intervallo di tempo superiore alla scadenza della revisione generale di cui al successivo paragrafo 2.5.2.

2.5.2 Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, dopo la scadenza della vita tecnica di cui al punto 2.1.1, ogni impianto deve essere sottoposto alle seguenti revisioni periodiche:

Revisione generale di cui al precedente punto 2.3: ogni dieci anni a decorrere dalla data di scadenza della vita tecnica;

Revisione quinquennale di cui al precedente punto 2.2: ogni cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima revisione generale.

2.5.3 Ogni impianto, alla scadenza della propria vita tecnica, deve essere sottoposto alla revisione generale di cui al paragrafo 2.3.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) fornisce all'Autorità di sorveglianza, allegato al programma di revisione generale, quanto segue:

a) una versione aggiornata del M.U.M., comprensiva del piano dei controlli non distruttivi, redatta dalla ditta costruttrice originaria o da altra ditta specializzata nel settore, che tenga conto della prosecuzione dell'esercizio oltre la scadenza complessiva massima della vita tecnica dell'impianto;

b) una versione aggiornata del piano dei controlli non distruttivi per il successivo periodo di esercizio pari a dieci anni, redatto con la collaborazione di un esperto di 3° livello secondo la norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni;

c) una nuova verifica progettuale a fatica secondo le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, per tutti i componenti ad essa soggetti, che indichi la ulteriore vita residua possibile di ciascuno di essi;

d) una copia del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto, redatto in funzione dei contenuti del M.U.M.;

e) una relazione che evidenzi le eventuali sostituzioni delle parti dell'impianto avvenute nel periodo trascorso, indicandone le relative scadenze di revisione tenendo conto della data della loro immissione in servizio agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica;

f) ove si sono verificate criticità nel corso del pregresso esercizio rispetto alle condizioni originarie, l'effettuazione di un nuovo rilievo del profilo della linea dell'impianto da confrontare con quello esistente e in caso di discordanza l'effettuazione di un nuovo calcolo di linea;

g) una relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto;

h) la «Valutazione del rischio d'incendio», effettuata a cura di un professionista esperto e, qualora ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio, con particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti.

In merito alle opere civili in cemento armato ed in carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche atte ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche sono svolti accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture stesse. Il loro mantenimento in esercizio è subordinato alla dichiarazione del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un professionista abilitato, che esse siano in grado di continuare ad assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto originario.

Qualora siano da eseguire interventi si applicano le Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 (S.O.).

2.5.4 Nelle funivie, l'azionamento di recupero deve essere dotato di trasmissione indipendente da quella principale ed agente direttamente sulla puleggia motrice quando l'evacuazione della linea risulta particolarmente difficoltosa in termini di tempi, di fattori climatici e di raggiungimento di luoghi sicuri.

2.5.5 Nelle funivie devono essere adeguate le pulegge a quanto richiesto dagli articoli 3.12.4 e 3.12.6 delle Prescrizioni Tecniche Speciali di cui al decreto ministeriale 8 marzo 1999 (Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)), in merito all'installazione di dispositivi per impedire lo scarrucolamento della fune portante-traente o per la raccolta della medesima eventualmente scarrucolata.

2.5.6 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) esamina ed adegua l'impianto per gli aspetti legati alla distribuzione elettrica ai sensi del capitolo 16 del decreto direttoriale n. 337/2012 e alla segnaletica, ai sensi del capitolo 13 del medesimo decreto.

2.5.7 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e valanghe, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel caso di esito positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunità dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, n. 392 e successive modificazioni.

3 Revisioni degli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE.

3.1 Per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE non si applica il concetto di limite di vita tecnica di cui al punto 2.1.1.

3.2 Gli impianti costruiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE sono soggetti alle seguenti revisioni periodiche:

Revisione quinquennale: ogni cinque anni a decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio o dalla data dell'ultima revisione quinquennale o generale.

Ispezioni speciali: secondo la periodicità prevista dal M.U.M.

Revisione generale: ogni venti anni, decorrenti dalla data di prima autorizzazione dell'esercizio o dalla data dell'ultima revisione generale.

3.3 L'autorizzazione o il nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 si intendono revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi del precedente comma 3.2, il Direttore o il Responsabile di esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6.

3.4 Revisione quinquennale.

3.4.1 Oltre a quanto previsto dalle istruzioni di manutenzione per le parti certificate e per l'infrastruttura, nel corso dei cinque anni intercorrenti tra due successive revisioni quinquennali o tra una revisione generale ed una quinquennale, occorre sottoporre tutte le morse, le sospensioni dei veicoli ed i relativi attacchi a controlli non distruttivi strumentali a quanto smontato.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio sino alla successiva scadenza.

3.5 Ispezione speciale prevista dal M.U.M.

3.5.1 Con le periodicità previste dal M.U.M., andranno effettuati tutti i controlli e le verifiche ivi contemplati; per quanto concerne i controlli da effettuare sulle morse si applica invece quanto già indicato al punto 3.4.1.

Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto), dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

3.6 Revisione generale.

3.6.1 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) redige una relazione che evidenzi le sostituzioni delle parti dell'impianto eventualmente avvenute nel periodo trascorso, indicandone le relative scadenze, nonché una relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto, con la dimostrazione della puntuale ottemperanza di quanto previsto nel M.U.M., utilizzando il Registro di controllo e manutenzione.

3.6.2 In merito alle opere civili in cemento armato ed in carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche atte ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche sono svolti accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture stesse. Il loro mantenimento in esercizio è subordinato alla dichiarazione del Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un professionista abilitato, che esse siano in grado di continuare ad assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto originario.

3.6.3 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) esamina ed adegua l'impianto per gli aspetti legati alla distribuzione elettrica ai sensi del capitolo 16 del decreto direttoriale n. 337/2012 e alla segnaletica, ai sensi del capitolo 13 del medesimo decreto.

3.6.4 Dovrà essere effettuata la «Valutazione del rischio d'incendio», a cura di un professionista esperto, in conformità a quanto previsto al capitolo 8 del decreto direttoriale n. 337/2012 e, qualora ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio, con particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti.

3.6.5 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto), dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio sino alla successiva scadenza temporale prevista.

3.6.6 Per le sciovie devono essere realizzate le vie di allontanamento in caso di distacco dello sciatore in linea.

3.6.7 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e valanghe, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel caso di esito positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunità dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, n. 392 e successive modificazioni.

3.7 Revisioni straordinarie.

A seguito di incidenti, ancorchè non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio dell'U.S.T.I.F. sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.

4 Varianti costruttive

4.1 Agli effetti dell'articolo 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica n. 753/80 si considera variante costruttiva rispetto alle soluzioni previste nel progetto presentato originariamente ed approvato/autorizzato dall'Autorità di sorveglianza, qualsiasi modifica apportata all'impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzate ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso o delle sue prestazioni.

Non costituiscono variante le modifiche che riguardano la realizzazione di quanto già previsto nel progetto già approvato, ma che non sono state poste in essere all'atto della realizzazione dell'impianto. Per quanto riguarda le opere civili debbono essere comunque applicate le Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 (S.O.), quando previste.

4.2 Il progettista della variante costruttiva deve verificare e dimostrare la compatibilità delle parti modificate con le restanti parti dell'impianto ai fini della sicurezza globale.

4.3 Le parti elettromeccaniche dell'impianto oggetto di variante costruttiva, così come quelle altre eventuali, che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, nonché le caratteristiche geometriche e fisiche dell'impianto (franchi, distanze, velocità, portata ...) sono riverificate secondo la normativa vigente alla data in cui è stato presentato il progetto originario.

Oltre a quanto indicato nel punto precedente, per gli impianti realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 (che ha recepito la direttiva 2000/9/CE), le parti elettromeccaniche dell'impianto oggetto di variante costruttiva, così come quelle altre eventuali, che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, nonché le caratteristiche geometriche e fisiche dell'impianto (franchi, distanze, velocità, portata ...) sono riverificate nel rispetto delle ultime norme tecniche nazionali vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 210/2003 (che ha recepito la direttiva 2000/9/CE). Per ultime norme tecniche nazionali vigenti si intendono quelle di seguito indicate: decreto ministeriale 15 febbraio 1969 (pubblicato nel Supplemento ordina-

rio alla *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1969, n. 87), decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706, decreto ministeriale 8 marzo 1999 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1999, n. 68) e decreto ministeriale 15 aprile 2002 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2002, n. 99).

4.4 Per le opere strutturali interessate dalla variante si applica la normativa tecnica vigente al momento della presentazione della variante.

4.5 Per gli impianti costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 di applicazione della direttiva 2000/9/CE, è consentito l'impiego di componenti di sicurezza o di sottosistemi certificati, ai sensi della predetta direttiva, purchè siano rispettati i seguenti criteri:

compatibilità dei componenti o sottosistemi certificati con le altre parti di impianto con le quali essi si interfacciano ai fini della sicurezza;

rispetto dei limiti di impiego di cui ai documenti di utilizzo allegati all'attestato CE per i suddetti componenti o sottosistemi;

condizioni di sicurezza almeno equivalenti a quelle originarie.

5 Autorizzazioni e nulla osta

5.1 L'autorizzazione o il nulla osta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 decade automaticamente qualora, alle scadenze temporali indicate ai precedenti capitoli 2 e 3, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti in essi previsti

6 Disposizioni transitorie

6.1 Ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge 11 novembre 2014 n. 164 i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali.

Ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge 11 novembre 2014 n. 164 e dell'articolo 145, comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, non può essere concessa la proroga nel caso non venga rinnovato o sostituito l'impianto al termine della vita tecnica.

6.2 I M.U.M. relativi alle seggiovie ed alle cabinovie ad attacchi fissi devono essere adeguati alla periodicità previste dal presente decreto per la prima revisione generale.

6.3 Le «norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri», approvate con decreto 2 gennaio 1985 e successive disposizioni, non si applicano agli impianti disciplinati dal presente decreto.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, reca: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive):

«Art. 31-*bis*. *(Operatività degli impianti a fune)*. — 1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.».

Note all'art. 2:

— Per l'argomento del decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1985, n. 26), si veda nelle note alle premesse.

15G00207

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2015.

Ripartizione delle risorse da assegnare, per l'anno 2015, per le finalità di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 353/2000 il quale prevede che:

a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 353/2000;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della Regione Trentino Alto-Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede che «le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012» e che «le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale ha previsto uno stanziamento ridotto pari ad € 1.296.642,00 per l'anno finanziario 2015, sia per effetto delle disposizioni previste dal citato art. 14 della legge n. 122/2010 che dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il finanziamento delle funzioni conferite per la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Considerato che, ai sensi del richiamato art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000 il predetto finanziamento deve essere ripartito, per la metà, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato e, per l'altra metà, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/RIA/35473 del 10 luglio 2015 ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2015, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal vigente art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000, tenendo conto delle superfici percorse dal fuoco nell'anno 2014 e dei dati relativi all'Inventario Forestale Nazionale del Corpo Forestale dello Stato, come rappresentati nell'allegata Tabella;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra indicati, alla ripartizione in favore delle Regioni a statuto speciale della somma complessiva di € 1.296.642,00 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 settembre 2015;

Decreta:

Il finanziamento autorizzato per l'anno 2015 di € 1.296.642,00, come specificato nelle premesse, per le finalità di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2015

Il Ministro: PADOAN

ALLEGATO

STANZIAMENTO ANNO 2015-RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONE								I.F.N Superfice totale forestale	% Superfice Boscata	Sup. forestale/sup.boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superfice forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna Regione
	2010	2011	2012	2013	2014	Totali	Media						
Piemonte											0,0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	3	62	52	4	7	128	26	105.928	5,26	4074,2	34.101,7	538.421,7	**572.523,4**
Lombardia											0,0	0,0	0,0
Trentino-Alto Adige											0,0	0,0	0,0
Veneto											0,0	0,0	0,0
Friuli Venezia Giulia	37	372	781	1.437	18	2.645	529	357.224	17,73	675,3	114.947,3	89.243,6	**204.190,9**
Liguria											0,0	0,0	0,0
Emilia Romagna											0,0	0,0	0,0
Toscana											0,0	0,0	0,0
Umbria											0,0	0,0	0,0
Marche											0,0	0,0	0,0
Lazio											0,0	0,0	0,0
Abruzzo											0,0	0,0	0,0
Molise											0,0	0,0	0,0
Campania											0,0	0,0	0,0
Puglia											0,0	0,0	0,0
Basilicata											0,0	0,0	0,0
Calabria											0,0	0,0	0,0
Sicilia	20.258	13.385	55.583	5.089	20.555	114.870	22.974	338.171	16,79	14,7	€ 108.853,1	€ 1.942,7	**€ 110.795,8**
Sardegna	6.582	10.228	8.511	10.588	6.919	42.828	8.566	1.213.250	60,22	141,6	€ 390.418,9	€ 18.713,0	**€ 409.131,9**
Totali	**26.880**	**24.047**	**64.927**	**17.118**	**27.499**	**160.471**	**32.094**	**2.014.573**	**100,00**	**4.905,8**	**€ 648.321,0**	**€ 648.321,0**	**€ 1.296.642,0**

I.F.N. superficie totale forestale dati 2005

15A09407

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 ottobre 2015.

Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'articolo 46, comma 1;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429 recante «Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del comportamento degli studenti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto presidenziale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera *b)* del citato decreto presidenziale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2013, recante «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 recante «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 dell'8 giugno 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 16 dicembre 2010 sulle «Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40», recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 2011;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 24 gennaio 2013 sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini»;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 1° ottobre 2015 ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «istituzioni formative»:

1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;

2) le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005;

3) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012;

4) le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

6) le università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

b) «datore di lavoro»: il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva;

c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative;

d) «formazione interna» e «formazione esterna»: periodi di apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.

Art. 3.

Requisiti del datore di lavoro

1. Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui all'art. 1, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.

Art. 4.

Durata dei contratti di apprendistato

1. La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:

a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;

e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;

f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

2. La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;

b) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

4. La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

Art. 5.

Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna

1. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

2. Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:

a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;

b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;

c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015;

d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;

e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;

f) per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;

g) per i percorsi dell'alta formazione regionale, gli standard definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vigenti.

3. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

4. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

5. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

6. La formazione esterna non può superare i seguenti limiti:

a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera *a)*, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario;

b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera *b)*, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;

c) nei percorsi di istruzione degli adulti di cui al comma 2, lettera *c)*, la formazione esterna non può essere superiore:

1) al 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale;

2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell'orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;

d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera *d)*, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;

e) nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell'orario ordinamentale;

f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera *e)*, assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;

g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere *f)* e *g)*, assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.

7. Con riferimento ai percorsi di cui al comma 6, la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

8. In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:

a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame, nei percorsi di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;

c) i risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera *d)*;

d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei percorsi di cui al comma 2, lettere *f)* e *g)*.

9. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

10. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per attività di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

11. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9 e 10, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

Art. 6.

Diritti e doveri degli apprendisti

1. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, è assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

Art. 7.

Tutor aziendale e tutor formativo

1. Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

2. Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel piano formativo individuale, rispettivamente, dalla istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

3. Il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.

4. Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

5. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

6. I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Valutazione e certificazione delle competenze

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera *e)*, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

2. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame di Stato, la terza prova scritta è predisposta dalla Commissione secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere *e)* ed *f)*, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429. Ai fini della predisposizione della prova, la Commissione tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli studenti e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.

6. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

7. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:

a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;

b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 9.

Monitoraggio

1. I percorsi di cui all'art. 1 sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, anche ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel presente decreto.

2. L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto.

2. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, in assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, è disciplinata attraverso l'applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.

4. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 47, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4481

ALLEGATO *1*

SCHEMA DI PROTOCOLLO TRA DATORE DI LAVORO E ISTITUZIONE FORMATIVA

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del protocollo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale [...] e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

Protocollo tra

[Generalità dell'istituzione formativa: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

e

[Generalità del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica, sede, rappresentanza legale]

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del […], (di seguito decreto attuativo) che dà attuazione all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di apprendistato;

Premesso che

[Denominazione istituzione formativa]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, numeri da 1) a 7)] e ai fini del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;

[Denominazione datore di lavoro]

risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto attuativo in quanto [precisare la natura giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di lavoro;

contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello specifico:

[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3]

[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3]

Tutto ciò premesso
Le Parti convengono quanto segue

Art. 1

Oggetto

1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la realizzazione di percorsi di

[specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015

ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015]

attraverso la definizione della durata, dei contenuti e dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonché la tipologia dei destinatari dei contratti.

Art. 2

Tipologia e durata dei percorsi

1. Il presente protocollo individua le modalità di attuazione delle seguenti tipologie di percorsi:

[specificare:

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti attuativi

apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008

apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240

apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale

apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008

apprendistato per attività di ricerca

apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche]

2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di apprendistato di cui al comma 1 nonché per la durata della formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del decreto attuativo.

3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonché la determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.

Art. 3

Tipologia e modalità di individuazione dei destinatari

1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

[specificare in base alla tipologia di apprendistato:

i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25

i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo

2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e pubblicità delle modalità di candidatura per i percorsi di cui all'art. 2.

3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;

b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;

c) delle modalità di selezione degli apprendisti;

d) del doppio 'status' di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta all'istituzione formativa.

5. L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso, mediante eventuale somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di contratti di apprendistato è subordinata all'effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe di almeno n. ... unità.

7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di

[specificare:

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81

ovvero

apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81]

e il rapporto di lavoro è regolato in conformità alla disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di riferimento.

Art. 4

Piano formativo individuale

1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.

2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

3. Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

Art. 5

Responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. È cura del datore di lavoro, in conformità alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilità genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.

4. Ai fini del raccordo tra attività di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.

Art. 6

Valutazione e certificazione delle competenze

1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:

a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna;

b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;

c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunicai risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovrà comunque contenere:

a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;

b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione.

Art. 7

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del attuativo, l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente protocollo.

Art. 8

Decorrenza e durata

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata […], con possibilità di rinnovo. Potranno essere apportate variazioni previo accordo tra le Parti.

2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi allegati, si rinvia al decreto interministeriale del […] nonché alle normative vigenti.

[Luogo e data]

Firma del legale rappresentante dell'istituzione formativa

Firma del datore di lavoro

ALLEGATI

Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

Allegato 1a – Schema di Piano formativo individuale

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del piano formativo individuale e, nel rispetto delle normative e degli ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

PIANO FORMATIVO INVIVIDUALE (PFI)

relativo all'assunzione in qualità di apprendista di ______________________

SEZIONE 1 - DATORE DI LAVORO

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa interessata	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail o PEC	
Fax	
Codici ATECO attività	
CCNL utilizzato	
Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor aziendale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	❒ dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: ___/___/____)[1] ❒ lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: ___/___/____)[1] ❒ dipendente a tempo indeterminato ❒ titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o oggetto dell'incarico	
Anni di esperienza	

[1] La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 2 - ISTITUZIONE FORMATIVA

Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa di frequenza	
Codice fiscale	
Partita IVA	
Telefono	
E-mail	
Fax	
Rete di appartenenza (eventuale)	
Rappresentante legale	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Tutor formativo (redigente il PFI)	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
E-mail	
Tipologia contratto	❒ dipendente a tempo determinato (scadenza contratto: ___/___/____)[1] ❒ lavoratore parasubordinato/libero professionista (scadenza contratto: ___/___/____)[1] ❒ dipendente a tempo indeterminato ❒ titolare/socio/familiare coadiuvante
Livello di inquadramento o qualifica	
Anni di esperienza	

[1] La scadenza del contratto deve essere successiva al termine di durata del contratto dell'apprendista

SEZIONE 3 – APPRENDISTA[2]

Dati Anagrafici	
Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Cittadinanza	
Numero e scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)	
Luogo e data di nascita	
Residenza	Indirizzo e CAP___ Comune e Provincia ___
Domicilio (se differente dalla residenza)	Indirizzo e CAP___ Comune e Provincia ___
Telefono e Cellulare	
E-mail	
Dati relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale	
Diploma di scuola secondaria di primo grado (anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Diploma di istruzione secondaria superiore (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Qualifica o Diploma di istruzione e formazione professionale e specializzazioni IFTS (tipologia, anno di conseguimento e istituto scolastico)	
Titoli di studio universitari, dell'AFAM e ITS (tipologia, anno di conseguimento e istituto universitario)	
Ulteriori titoli di studio, qualificazioni professionali o attestazioni di ogni ordine o grado (tipologia, anno di conseguimento e istituto rilasciante)[3]	
Percorsi di istruzione o formazione professionale di ogni ordine o grado non conclusi	
Ultima annualità di studio frequentata e anno di frequenza	

[2] In caso di apprendisti minorenni occorre integrare la sezione con le informazioni relative alle persone esercenti la potestà genitoriale

[3] Compreso il modello relativo alla certificazione delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al DM MIUR n. 9/2010

Ulteriori esperienze

Alternanza/Tirocini/Stage	dal ___/___/____ al ___/___/____ presso ________________________________ descrizione ____
Apprendistato	dal ___/___/____ al ___/___/____ presso ________________________________ inquadramento e mansioni ____
Lavoro	dal ___/___/____ al ___/___/____ presso ________________________________ inquadramento e mansioni ____
Altro	specificare ____

Validazione di competenze in ingresso[3]

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di validazione	
Descrizione delle evidenze acquisite e delle valutazioni svolte	
Descrizione delle competenze validate	
Eventuale rideterminazione durata del contratto e dei contenuti del percorso in considerazione delle competenze acquisite ovvero delle mansioni assegnate nell’ambito dell’inquadramento contrattuale	

[3] Per “individuazione e validazione delle competenze” in coerenza con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si intende il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato a norma di legge, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto formale, non formale o informale.

Aspetti contrattuali	
Data di assunzione	
Tipologia del percorso	❒ apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (specificare________________________________) ❒ apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente della Repubblica15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 e relativi decreti applicativi (specificare________________________________) ❒ apprendistato finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare________________________________) ❒ apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui al capo III, articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ❒ apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (specificare________________________________) ❒ apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale (specificare________________________________) ❒ apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (specificare________________________________) ❒ apprendistato per attività di ricerca (specificare________________________________) ❒ apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (specificare________________________________)
Durata del contratto (in mesi)[3]	
CCNL applicato	
Inquadramento contrattuale	In ingresso ________________________________ A conclusione dl contratto ________________________
Mansioni	
Tipologia del contratto	❒ Tempo pieno ❒ Tempo parziale (specificare ______________________)

[3] La durata del contratto di apprendistato è di norma definita in rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da conseguire

SEZIONE 4 - Durata e articolazione annua della formazione interna ed esterna

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA…] ANNUALITÀ dal ___/___/____ al ___/___/____

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Unità di apprendimento[4]	Descrizione[5]	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		❒ in aula ❒ on the job ❒ action learning ❒ e-learning/fad ❒ esercitazione individuale ❒ esercitazione di gruppo ❒ visite aziendali ❒ altro (specificare) ________________________	
		❒ in aula ❒ on the job ❒ action learning ❒ e-learning/fad ❒ esercitazione individuale ❒ esercitazione di gruppo ❒ visite aziendali ❒ altro (specificare) ________________________	

Totale formazione interna (A)	
Monte ore/monte ore per numero complessivo dei crediti formativi (B)	
Percentuale formazione interna (B/A*100)	

[4] In questa colonna vanno inserite le competenze ovvero le discipline in cui si articola la descrizione della qualificazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e, in prospettiva, con riferimento al costituendo Repertorio nazionale dei titoli di istruzione di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

[5] In questa colonna si descrivono le abilità e conoscenze riferite all'unità di apprendimento, esplicitando la/le competenza/e laddove non sia espressa nella colonna precedente.

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Unità di apprendimento[4]	Descrizione[5]	Modalità di erogazione	Ore di formazione o Crediti formativi
		❒ in aula ❒ on the job ❒ action learning ❒ e-learning/fad ❒ esercitazione individuale ❒ esercitazione di gruppo ❒ visite aziendali ❒ altro (specificare) ________________________	
		❒ in aula ❒ on the job ❒ action learning ❒ e-learning/fad ❒ esercitazione individuale ❒ esercitazione di gruppo ❒ visite aziendali ❒ altro (specificare) ________________________	

Totale formazione esterna (C)	
Monte ore/monte ore di lezione frontale per numero dei crediti formativi (B)	
Percentuale formazione esterna (B/C*100)	

4.3 Durata e articolazione dell’orario di lavoro

Mansioni di cui al CCNL applicato	Competenze correlate	Ore di lavoro
	Totale (D)	
	Monte ore lavoro annuo (E)	

Durata oraria giornaliera media[6]	
Ripartizione delle ore di formazione esterna da dettagliare, a seconda della frequenza, in base alla settimana, al mese o all’anno lavorativo.	

[6] Al netto delle pause meridiane.

RIEPILOGO [PRIMA/SECONDA…] ANNUALITA’	
Totale formazione interna (A)	
Totale formazione esterna (C)	
Totale formazione formale (A+C)	
Monte ore (B) = (A+C)	
Monte ore lavoro annuo (E) = (A+C+D)[7]	

7 Calcolo applicabile solo nei casi di valorizzazione in ore della formazione formale, non nei casi di valorizzazione in crediti.

SEZIONE 5 – Valutazione degli apprendimenti

Criteri e modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le relative misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio	

[Luogo e data]

Firma dell'apprendista[8]

Firma del legale rappresentante dell'istituzione formativa

Firma del datore di lavoro

[8] In caso di apprendisti minorenni occorre integrare con la firma delle persone esercenti la potestà genitoriale

Allegato 2 – Schema di dossier individuale

Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi minimi del dossier individuale a complemento delle disposizioni e delle prassi già in essere nei rispettivi ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale e, pertanto, può essere suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati.

DOSSIER INDIVIDUALE

relativo all'apprendista _______________________

a) **Documenti generali dell'apprendista**

i. Contratto di assunzione
ii. Piano formativo individuale
iii. Curriculum vitae
iv. Altri documenti amministrativi (ove utile)

b) **Documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti**

i. Documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato
ii. Evidenze:
   - Reportistica relativa alle valutazioni intermedie di cui alla Sezione 4 del Documento di trasparenza
   - Ulteriore documentazione cartacea o multimediale prodotta dall'apprendista e comprovante le competenze acquisite
   - Prodotti/servizi realizzati dall'apprendista e comprovanti le competenze acquisite

c) **Attestazioni**

i. Attestato di validazione di competenze nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto
ii. Attestato di validazione di competenze a conclusione dell'anno formativo (ove previsto)
iii. Certificato di competenze o supplemento al certificato in esito alla positiva valutazione dell'esame finale

DOCUMENTO DI TRASPARENZA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN APPRENDISTATO

SEZIONE 1 - APPRENDISTA

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

SEZIONE 2 – TUTOR FORMATIVO (Operatore di supporto alla composizione del Dossier individuale)

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

SEZIONE 3 – TUTOR AZIENDALE

Cognome e Nome	
Codice fiscale	
E-mail	

SEZIONE 4 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione degli apprendimenti

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA…] ANNUALITÀ dal ___/___/____ al ___/___/____ **Tot. ore frequenza del monte ore di formazione interna ed esterna (%):** ________

4.1 Risultati di apprendimento della formazione interna

Competenze (definite nella Sezione 4.1 del PFI)	**Evidenze a supporto/Modalità di accertamento**	**Scala di valutazione** (Valutazioni intermedie)	**Scala di valutazione** (Valutazione sommativa)
	❒ colloquio tecnico ❒ osservazione on the job ❒ prova prestazionale/simulata individuale ❒ prova prestazionale/simulata di gruppo ❒ project work ❒ peer review ❒ altro (specificare) ________________________	A B C D[1] A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero ________________________________	A B C D
	❒ colloquio tecnico ❒ osservazione on the job ❒ prova prestazionale/simulata individuale ❒ prova prestazionale/simulata di gruppo ❒ project work ❒ peer review ❒ altro (specificare) ________________________	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero ________________________________	A B C D

1 A = competenza non agita; B = competenza agita in modo parziale; C = competenza agita a livello adeguato; D = competenza agita a livello esperto

4.2 Risultati di apprendimento della formazione esterna

Competenze (definite nella Sezione 4.2 del PFI)	**Evidenze a supporto/Modalità di accertamento**	**Scala di valutazione** (Valutazioni intermedie)	**Scala di valutazione** (Valutazione sommativa)
	❒ colloquio tecnico ❒ osservazione on the job ❒ prova prestazionale/simulata individuale ❒ prova prestazionale/simulata di gruppo ❒ project work ❒ peer review ❒ altro (specificare) ____________	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero ____________	A B C D
	❒ colloquio tecnico ❒ osservazione on the job ❒ prova prestazionale/simulata individuale ❒ prova prestazionale/simulata di gruppo ❒ project work ❒ peer review ❒ altro (specificare) ____________	A B C D A B C D A B C D specificare eventuali misure di recupero ____________	A B C D

SEZIONE 5 – Griglia di indicatori di trasparenza per la valutazione dei comportamenti

(ove prevista, ai sensi del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009)

La sezione andrà replicata per ogni annualità formativa prevista per il percorso

[PRIMA/SECONDA…] ANNUALITÀ dal ___/___/____ al ___/___/____

5.1 Valutazione del comportamento

Criteri e relative annotazioni (definiti nella Sezione 6 del PFI)	**Evidenze a supporto**	**Scala di valutazione** (Valutazioni intermedie)	**Scala di valutazione** (Valutazione sommativa)
	❐ note disciplinari ❐ ritardi formazione interna ❐ ritardi formazione esterna ❐ provvedimenti disciplinari ❐ altro (specificare) ________________________	5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10

15A09396

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 settembre 2015.

Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera Cipe 23 aprile 1997.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge del 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, comma 2 e successive modifiche con la quale è stata destinata la somma di Lire 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati con accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994 recante «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge del 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, comma 2 e successive modifiche» — successivamente modificato ed integrato dai DD.MM. del 4 febbraio 1995, del 20 giugno 1995, del 29 novembre 1995 e del 30 ottobre 1997 — con il quale è stato emanato il bando relativo ai predetti programmi;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 con la quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 per gli anni 1993 e 1994 sono utilizzate fino a Lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del tesoro del 31 dicembre 1996, n. 215847 con cui è stata assegnata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996, in termini di sola competenza, la somma di Lire 688 miliardi sul capitolo di nuova istituzione n. 8287: «contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana»;

Vista la delibera CIPE del 23 aprile 1997 con cui sono stanziate risorse a valere sui fondi strutturali di provenienza comunitaria per interventi localizzati in aree depresse (obiettivo 1) ed in zone di declino industriale (obiettivo 2) con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha potuto finanziare quei programmi di riqualificazione urbana utilmente collocati in graduatoria, che si proponevano, in via prioritaria, la realizzazione di opere infrastrutturali;

Visti gli Accordi di programma attuati con le modalità e gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 1585/A del 22 maggio 2007 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il termine previsto dalla durata dei programmi nonché il termine stabilito per il mantenimento della contabilità speciale delle singole amministrazioni comunali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 20 del 16 gennaio 2012 con il quale i sopra citati termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2014;

Visti i risultati del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'aprile 2014 e le riscontrate difficoltà rappresentate dai comuni nell'organizzazione e gestione di programmi complessi, caratterizzati da una molteplicità di interventi interconnessi tra loro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con il quale è stata trasferita alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali, la competenza in ordine ai programmi di riqualificazione urbana;

Considerato che sono pervenute istanze di proroga corredate da relazioni esplicative;

Vista la nota n. 4485/RU dell'8 giugno 2015 con cui la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali rappresenta che le mutate condizioni economiche ed occupazionali del Paese rendono opportuno accogliere le richieste volte a favorire comunque il completamento e l'avvio di opere pub-

bliche dotate della necessaria copertura finanziaria nei casi di dimostrata loro cantierabilità in tempi brevi, anche al fine di dare impulso al completamento delle connesse iniziative private e che è quindi necessaria l'adozione di idonee misure per la conclusione dei programmi, anche ai fini dell'accertamento delle eventuali economie delle risorse ministeriali a suo tempo assegnate, così modificando i termini contenuti negli accordi di programma;

Sulla proposta della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali di cui alla sopra citata nota n. 4485/RU dell'8 giugno 2015;

Decreta:

Art. 1.

Per le opere pubbliche e private comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e già avviate alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di ultimazione è prorogato alla data indicata nei relativi cronoprogrammi. Tali cronoprogrammi devono essere approvati dai Collegi di vigilanza.

Art. 2.

Le risorse ministeriali residue tuttora disponibili presso le contabilità speciali delle singole amministrazioni comunali, nonché le risorse di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 per le quali sia già stato assunto impegno di spesa da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere utilizzati oltre il termine del 31 dicembre 2014, previo parere favorevole del Collegio di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e non ancora avviate alla data del 31 dicembre 2014; il relativo bando di gara, o lettera d'invito, devono essere pubblicati entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali - cura il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, e procede ai provvedimenti di revoca ove siano disattesi i termini di cui al precedente art. 2, ferme restando le attribuzioni dei Collegi di vigilanza stabilite negli Accordi di programma.

Art. 4.

La proroga di cui ai precedenti articoli non comporta a carico del bilancio dello Stato alcun incremento di spesa rispetto all'importo totale dei contributi assegnati e ai singoli importi trasferiti nelle contabilità speciali delle singole amministrazioni comunali.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 9 settembre 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3206

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - P.R.U. - aggiornamento al 12/12/2014

LEGENDA

C	finanziamento CIPE: erogazione a stati avanzamento lavori
M	finanziamento DM 21.12.1994: risorse già interamente trasferite alle Amministrazioni Comunali

REGIONE		COMUNE	denominazione del programma	quota finanziamento Ministero	note
ABRUZZO	C	CHIETI (cipe)	Via A. Herio-Pianelli	480.821,37	concluso e collaudato nel 2012- da erogare - in attesa documentazione (nota 12822, data: 31/10/2014)
	C	PESCARA (cipe)	Pastificio De Cecco	1.105.217,76	in attesa dati monitoraggio
BASILICATA	C	POTENZA (cipe)	ex castello	4.744.173,08	in attesa dati monitoraggio
	M	POTENZA	ex fornace Ierace	1.689.846,97	intervento pubblico non avviato - finanziamento ridotto a 675,938,79 - inutilizzato già nella disponibilità del Comune
CALABRIA	M	ROSARNO	centro urbano	387.342,67	concluso
EMILIA R	M	PIACENZA	centro storico	4.402.795,06	concluso
	M	RAVENNA	darsena di città	8.426.510,77	in attesa dati monitoraggio
	M	PARMA	ex Eridania Barilla	5.212.599,48	in attesa dati monitoraggio
	M	CESENA	ex Zuccherificio	3.368.331,90	concluso per la parte finanziata dal Ministero - in corso per restanti interventi pubblici e privati

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - P.R.U. - aggiornamento al 12/12/2014

LEGENDA

C	finanziamento CIPE: erogazione a stati avanzamento lavori
M	finanziamento DM 21.12.1994: risorse già interamente trasferite alle Amministrazioni Comunali

REGIONE		COMUNE	denominazione del programma	quota finanziamento Ministero	note
EMILIA ROMAGNA	M	COMACCHIO	centro storico	5.573.086,40	in attesa dati monitoraggio
	M	BOLOGNA	tabacchi	7.952.402.30	in attesa dati monitoraggio
	M	BOLOGNA	pilastro	1.328.843,60	in attesa dati monitoraggio
	C	FERRARA (cipe)	quartiere Barco	2.148.460,70	concluso / saldo da erogare - in attesa documentazione
	C	R. EMILIA (cipe)	Giardini Gardenia	2.430.075,35	concluso
LAZIO	M	SORA	centro città	2.256.400,19 + 2.065.827,60 (derivanti dal definanziamento PRU Frosinone e mai impegnati dal Ministero Delib. CIPE 122/2002)	finanziamento parzialmente nella dispobilità del Comune / non impegnato né erogato finanziamento CIPE
	M	ROMA	case rosse	9.814.230,45	**in corso/ richiesta proroga**
	M	ROMA	borghesiana	14.225.805,29	**in corso/ richiesta proroga**
	M	ROMA	ostia ponente	9.547.961,27	**in corso/ richiesta proroga**
LAZIO	M	ROMA	pigneto	4.649.661,46	**in corso/ richiesta proroga**
	M	ROMA	esquilino	7.013.484,69	**in corso/ richiesta proroga**

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - P.R.U. - aggiornamento al 12/12/2014

LEGENDA

C	finanziamento CIPE: erogazione a stati avanzamento lavori
M	finanziamento DM 21.12.1994: risorse già interamente trasferite alle Amministrazioni Comunali

REGIONE		COMUNE	denominazione del programma	quota finanziamento Ministero	note
	C	ISOLA LIRI (cipe)	ex Feltrificio Pisani	1.910.890,53	in attesa dati monitoraggio
	C	COLLEFERRO (cipe)	Polis	21.417.467,61	appaltati lavori di completamento ad ottobre 2014 - resta da erogare quota residua
LIGURIA	M	SAVONA	area Enel	1.344.853,77	in attesa dati monitoraggio
	M	GENOVA	porta soprana	7.113.284,82	in attesa dati monitoraggio
	M	GENOVA	darsena	5.869.532,66	in attesa dati monitoraggio
	M	GENOVA	fiumara	7.746.853,49	in attesa dati monitoraggio
	M	GENOVA	carmine	2.706.452,61	in attesa dati monitoraggio
	M	GENOVA	sopranis	1.549.112,47	in attesa dati monitoraggio
	M	GENOVA	mirto	4.667.221,00	in attesa dati monitoraggio
LIGURIA	M	GENOVA	cornigliano	2.990.284,41	in attesa dati monitoraggio
	C	ALBISSOLA M. (cipe)	ex Arcos	1.335.041,08	**Richiesta proroga per 2° lotto1,195,671,13) ancora da appaltare / concluso 1° lotto (Euro 128,635,82)**
	C	SESTRI L. (cipe)	comparto Immobiliare ex F.I.T.	1.498.757,92	**richiesta proroga per interventi privati/ concluso per la parte finanziata dal Ministero/ da erogare richiesta reiscrizione in bilancio nov. 2014 /**

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - P.R.U. - aggiornamento al 12/12/2014

LEGENDA

C	finanziamento CIPE: erogazione a stati avanzamento lavori
M	finanziamento DM 21.12.1994: risorse già interamente trasferite alle Amministrazioni Comunali

REGIONE		COMUNE	denominazione del programma	quota finanziamento Ministero	note
LOMBARDIA	M	CREMONA	ex cons. agrario	1.418.190,64	concluso
	M	MILANO	piazzale Lodi	206.582,76	concluso
	M	MILANO	via P. Leoni	1.515.284,54	**con nota del 1/12/2014 il Comune di Milano ha convocato il C.d.V. per decisioni sulle misure cui reindirizzare le somme residue in capo ai finanziamenti ministeriali**
	M	MILANO	via Lorenteggio	3.881.173,60	concluso
	M	MILANO	via Rubattino	2.788.867,26	in corso
	M	MILANO	via Palizzi Quarto-Oggiaro	7.750.985,14	**con nota del 1/12/2014 il Comune di Milano ha convocato il C.d.V. per decisioni sulle misure cui reindirizzare le somme residue in capo ai finanziamenti ministeriali**
MARCHE	M	MACERATA	ambito PCD1 PCD2	1.687.781,15	in attesa dati monitoraggio
	M	PORTO S. ELPIDIO	area ex Fim	671.393,97	in attesa dati monitoraggio
	M	GROTTAMMARE	ex Ferradriatica	546.411,40	in attesa dati monitoraggio
	M	ASCOLI P. (cipe)	Area Pennile di Sotto	1.474.484,45	in attesa dati monitoraggio
MOLISE	M	CAMPOBASSO	centro storico	1.021.551,75	**in corso/ richiesta proroga**

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - P.R.U. - aggiornamento al 12/12/2014

LEGENDA

C	finanziamento CIPE: erogazione a stati avanzamento lavori
M	finanziamento DM 21.12.1994: risorse già interamente trasferite alle Amministrazioni Comunali

REGIONE		COMUNE	denominazione del programma	quota finanziamento Ministero	note
PIEMONTE	M	NOVARA	S. Agapio	4.901.867,51	in attesa dati monitoraggio
PIEMONTE	M	SETTIMO T.	via Schiapparelli	3.003.713,32	in corso
PIEMONTE	M	ALESSANDRIA	cortili ritrovati	3.076.296,15	concluso
PIEMONTE	M	COLLEGNO	ex Mandelli	1.429.036,24	in attesa dati monitoraggio
PIEMONTE	M	TORINO	spina 3	25.186.570,05	in corso
PIEMONTE	M	TORINO	spina 1	12.861.842,61	in corso
PIEMONTE	M	TORINO	spina 4	5.650.038,48	in corso
PIEMONTE	M	TORINO	zerboni	976.103,54	in corso
PIEMONTE	M	TORINO	S. Croce	3.049.677,99	**in corso procedure per modifica Accordo di Programma / non avviato**
PIEMONTE	M	TORINO	superga	2.229.544,43	in corso
PIEMONTE	M	TORINO	mercato abbigliam.	1.717.219,19	concluso
PIEMONTE	M	TORINO	p.zza M. Cristina	2.129.868,25	in corso
PIEMONTE	M	TORINO	la grangia	173.529,52	concluso
PIEMONTE	M	TORINO	casino barolo	553.641,80	in corso

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - P.R.U. - aggiornamento al 12/12/2014

LEGENDA

C	finanziamento CIPE: erogazione a stati avanzamento lavori
M	finanziamento DM 21.12.1994: risorse già interamente trasferite alle Amministrazioni Comunali

REGIONE		**COMUNE**	**denominazione del programma**	**quota finanziamento Ministero**	**note**
	M	TORINO	E27/E29	1.910.374,07	in corso
	C	TROFARELLO (cipe)	p.zza I° maggio	267.524,67	concluso
PUGLIA	M	BARI	lama balice	2.535.803,37	**da avviare/ richiesta proroga**
PUGLIA	C	FOGGIA (cipe)	(5 programmi)	4.009.771,36	in attesa dati monitoraggio
SARDEGNA	M	NUORO	Badu 'e Carros	1.370.160,15	**da avviare/ richiesta proroga**
SARDEGNA	C	NUORO (cipe)	Monte Jaca	1.652.662,08	concluso per parte a finanziamento ministeriale / non avviati interventi privati
SARDEGNA	C	SASSARI (cipe)	centro storico	2.413.403,09	concluso/ richiesta reiscr. bilancio per erogazione saldo ott. 2014
SICILIA	M	SIRACUSA	Ortigia	9.182.603,67	concluso
SICILIA	M	CALTANISSETTA	P.zza Sopranis	5.334.999,77	**da avviare/ richiesta proroga**
SICILIA	C	AGRIGENTO (cipe)	area Monserrato e Villaseta	4.137.852,68	in attesa dati monitoraggio
SICILIA	C	S.G.LA PUNTA (cipe)	San Giovanni La Punta	2.227.995,06	concluso

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - P.R.U. - aggiornamento al 12/12/2014

LEGENDA

C	finanziamento CIPE: erogazione a stati avanzamento lavori
M	finanziamento DM 21.12.1994: risorse già interamente trasferite alle Amministrazioni Comunali

REGIONE		**COMUNE**	**denominazione del programma**	**quota finanziamento Ministero**	**note**
TOSCANA	M	SIENA	Fontebranda	3.233.536,65	concluso
	M	MONTELUPO FIOR.	Ambrogiana	2.163.954,41	concluso
	M	LIVORNO	mura lorenesi	1.762.150,94	concluso
	M	FIRENZE	gover	11.617.181,49	in corso
	M	FIRENZE	fiat	12.317.497,04	concluso
TOSCANA	M	FIRENZE	gondrand	1.434.717,27	concluso
	M	FIRENZE	sime	3.988.597,00	in corso
	M	FIRENZE	superpila	3.020.756,00	in corso
	C	LIVORNO (cipe)	Luogo Pio	6.616.329,33	concluso / saldo da erogare
	C	PRATO (cipe)	Galciana 2000	2.709.332,89	concluso
	C	QUARRATA (cipe)	area ex Lenzi	4.124.562,04	concluso
UMBRIA	M	PERUGIA	via Oberdan	3.539.795,59	in attesa dati monitoraggio
	C	TERNI (cipe)	area ex S.I.R.I.	2.516.178,01	concluso

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - P.R.U. - aggiornamento al 12/12/2014

LEGENDA

C	finanziamento CIPE: erogazione a stati avanzamento lavori
M	finanziamento DM 21.12.1994: risorse già interamente trasferite alle Amministrazioni Comunali

REGIONE		COMUNE	denominazione del programma	quota finanziamento Ministero	note
VENETO	M	ARZIGNANO	La Roggia	2.725.826,60	concluso
	M	PADOVA	superam margini	3.767.553,08	**richiesta proroga**

15A09408

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 dicembre 2015.

Riconoscimento del Consorzio Chianti Rufina, in Rufina e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG Chianti Rufina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Chianti Rufina, con sede legale in Rufina (FI), Viale Duca della Vittoria, n. 7, intesa ad ottenere il riconoscimento e il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG Chianti Rufina e per la DOC Vinsanto Chianti Rufina;

Considerato che il Consorzio Chianti Rufina ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 solamente per la denominazione Chianti Rufina e non, invece, per la denominazione Vinsanto Chianti Rufina. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Toscana Certificazione S.r.l., con nota prot. n. 2884/15 del 10 novembre 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni citate;

Considerato che la DOCG Chianti Rufina è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Chianti Rufina alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Chianti Rufina, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG Chianti Rufina;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Chianti Rufina è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 del citato art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 sulla DOCG Chianti Rufina. Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio Chianti Rufina, con sede legale in Rufina (FI), Viale Duca della Vittoria, n. 7, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Chianti Rufina.

Art. 3.

1. Il Consorzio Chianti Rufina non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Chianti Rufina, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

Roma, 3 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09409

DECRETO 3 dicembre 2015.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC, in Manduria e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Primitivo di Manduria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, con sede legale in Manduria (TA), Frazione Uggiano Montefusco, Contrada Piscine s.n. , intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per la DOC Primitivo di Manduria;

Considerato che la DOC Primitivo di Manduria è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la denominazione Primitivo di Manduria. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo autorizzato, la Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Taranto, con nota prot. n. 54355 del 16 novembre 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC Primitivo di Manduria;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla DOC Primitivo di Manduria. Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, con sede legale in Manduria (TA), Frazione Uggiano Montefusco, Contrada Piscine s.n., è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Primitivo di Manduria.

Art. 3.

1. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Primitivo di Manduria, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09410

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «C.T.F. Trasporti Futura - società cooperativa di produzione lavoro», in San Marcellino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.T.F. Trasporti futura - Società Cooperativa di Produzione e lavoro» con sede in San Marcellino (CE) (codice fiscale 02810380614), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Matarazzi, nato a Caserta il 23 luglio 1971 (codice fiscale MTRVCN71L23B963U) ed ivi domiciliato, via J.F. Kennedy n. 15.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09424

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «G.E.A. Service società cooperativa sociale - onlus», in Limatola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G.E.A. Service Società Cooperativa Sociale - Onlus» con sede in Limatola (BN) (codice fiscale 01402650624), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Di Crosta, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 7 giugno 1953 (codice fiscale DCRVCN53H07E249K), domiciliato in Telese Terme (BN), via Forche Caudine n. 7/G.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09425

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «DEL.BOR. - società cooperativa di produzione e lavoro», in Giugliano in Campania e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'A.G.C.I. e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DEL.BOR. - Società Cooperativa di produzione e lavoro» con sede in Giugliano in Campania (NA) (codice fiscale 05540750634), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maria Garritano, nata a Vibo Valentia il 2 novembre 1979 (codice fiscale GRRMRA79S42F537P), domiciliata in Napoli, via Amerigo Vespucci n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09426

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «Agrigea - società cooperativa agricola», in Parete e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione europea delle cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015 favorevole all'adozione del provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrigea Società Cooperativa Agricola» con sede in Parete (CE) (codice fiscale 03541260612), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta il 13 febbraio 1986 (codice fiscale SRVGPP86B13B963B), domiciliato in Orta di Atella (CE), via Galileo Galilei n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09427

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 dicembre 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 nel territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia. (Ordinanza n. 304).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con la quale è stata estesa la dichiarazione dello stato di emergenza del 30 ottobre 2014 al territorio dei comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia.";

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 224 del 10 febbraio 2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2015 concernente la proroga, fino al 30 ottobre 2015, dello stato d'emergenza;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 14 maggio 2015 recante: "Attuazione dell'art. 1, comma 53, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Eventi atmosferici del 9 -13 ottobre 2014.";

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 23 ottobre 2015;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Liguria è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Direttore di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014, che viene allo stesso intestata fino al 28 aprile 2017 salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2015

Il Capo del dipartimento: CURCIO

15A09419

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 14 dicembre 2015.

Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale per il triennio 2016-2018.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la determinazione dei canoni di gestione aeroportuale in base al volume di traffico di passeggeri e merci;

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto interdirigenziale 22 dicembre 1998, emanato dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il quale per il quadriennio 1997-2000 sono stati determinati i canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale;

Visto il decreto interdirigenziale 30 giugno 2003, emanato dall'Agenzia del demanio di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, che ha individuato, a decorrere dall'anno 2003, la metodologia per la determinazione dei canoni di gestione aeroportuale con riferimento al WLU (Work Load Unit), ed in particolare l'art. 3 laddove ha disposto l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2005, dell'allegato tecnico al decreto;

Visto il decreto interdirigenziale 11 maggio 2006, emanato dall'Agenzia del demanio di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2006, che ha confermato per l'anno 2006 la metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del decreto interdirigenziale 30 giugno 2003;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2007 emanato, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 258, della legge n. 296/2006, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2007, che ha previsto la proroga per il triennio 2007-2009 della metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del decreto interdirigenziale 30 giugno 2003;

Visto il decreto interdirigenziale 23 dicembre 2009, emanato dall'Agenzia del demanio di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009, che ha confermato per il triennio 2010-2012 la metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del decreto interdirigenziale 30 giugno 2003;

Visto il decreto interdirigenziale 22 aprile 2013, emanato dall'Agenzia del demanio di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2013, che ha confermato per il triennio 2013-2015 la metodologia di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del decreto interdirigenziale 30 giugno 2003;

Vista la nota prot. n. 2015/17195/DNCO del 23.09.2015 con la quale l'Agenzia del demanio ha rappresentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ENAC e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la necessità di avviare un apposito tavolo di lavoro con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate al fine di procedere all'adozione del decreto interdirigenziale per la determinazione dei canoni di gestione aeroportuale per il triennio 2016-2018;

Vista la nota prot. n. 3940 del 25.09.2015 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, in vista della riunione del sopra citato tavolo di lavoro, ha chiesto all'ENAC di voler trasmettere i dati relativi al traffico passeggeri e merci di ogni singola gestione aeroportuale, unitamente alla propria proposta circa la metodologia di quantificazione dei canoni di gestione aeroportuale per il triennio 2016-2018;

Vista la nota prot. n. 112427/CSE del 26.10.2015 con la quale l'ENAC, nel trasmettere i prospetti relativi al traffico commerciale complessivo nazionale e internazionale - servizi di linea e non di linea per le annualità 2012/2013/2014, ha ritenuto che, relativamente alla

metodologia di quantificazione dei canoni di gestione aeroportuale da adottare per il triennio 2016-2018, possa essere confermato quanto già definito in occasione dell'emanazione dell'analogo decreto interdirigenziale per la determinazione dei canoni del triennio precedente (2013-2015), dal momento che la correlazione ivi contenuta al WLU (Work Load Unit) consente una quantificazione del canone che risulta essere la più correttamente correlata alla capacità dei singoli gestori di sviluppare e mantenere adeguati livelli di traffico sui rispettivi scali;

Vista la nota prot. n. 4663 del 10.11.2015 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ha sintetizzato gli esiti della riunione del tavolo di lavoro tenutosi in data 10.11.2015, composto da rappresentanti del citato Dipartimento, dell'ENAC, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia del demanio, il quale, preso atto dei dati forniti dall'ENAC, ha convenuto che la formula di determinazione dei canoni di gestione aeroportuale riportata nell'allegato tecnico al decreto interdirigenziale 30 giugno 2003 sia già sufficientemente dinamica in quanto i valori del canone minimo Cmin e del canone unitario Cu vengono aggiornati annualmente secondo il tasso d'inflazione programmata;

Considerato che nella predetta nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pertanto confermato di ritenere valida, anche per il triennio 2016-2018, la metodologia di quantificazione dei canoni di gestione aeroportuale già riportata nel sopra citato decreto interdirigenziale 30 giugno 2003;

Vista la nota prot. n. 88773 del 18.11.2015 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formalmente condiviso le considerazioni emerse in occasione del tavolo di lavoro tenutosi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

La metodologia di quantificazione dei canoni di gestione aeroportuale di cui all'art. 1 del decreto interdirigenziale 30 giugno 2003, che ha determinato il canone annuo dovuto dalle società di gestione aeroportuale fino all'anno 2015, è confermata anche per il triennio 2016-2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore dell'Agenzia del demanio
REGGI

Il direttore generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
POLETTI

15A09459

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 novembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imbruvica» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1535/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Janssen-Cilag International N.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IMBRUVICA;

Vista la determinazione n. 52/2015 del 26 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen-Cilag International N.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 043693011/E e AIC n. 043693023/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 settembre 2015;

Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMBRUVICA (ibrutinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 140 mg capsule rigide uso orale flacone (HDPE) 1 flacone (90 capsule rigide) - AIC n. 043693011/E (in base 10) 19PDYM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6066,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10011,57.

Confezione: 140 mg capsule rigide uso orale flacone (HDPE) 1 flacone (120 capsule rigide) - AIC n. 043693023/E (in base 10) 19PDYZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8088,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13348,76.

Validità del contratto: 24 mesi.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, da cui consegue:

la non applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006;

l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi ai sensi dell'art. 15, comma 8, lett. *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR)».

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMBRUVICA (ibrutinib) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A09306

DETERMINA 27 novembre 2015.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 1539/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 30 ottobre 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11-13 novembre 2015;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

FEXERIX

PRALUENT

ZERBAXA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

FEXERIC

Codice ATC - Principio Attivo: V03AE - complesso di coordinazione ferro citrato.

Titolare: KERYX BIOPHARMA UK LTD.

GUUE 30/10/2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Fexeric è indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti con malattia renale cronica (CKD).

Modo di somministrazione

Per uso orale.

Le compresse devono essere deglutite intere. I pazienti devono assumere Fexeric durante o immediatamente dopo i pasti. La dose giornaliera totale deve essere suddivisa tra i pasti nel corso della giornata.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1039/001 AIC: 044512010/E In base 32: 1BGDSB

1g - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 200 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

PRALUENT

Codice ATC - Principio Attivo: C10 - alirocumab.

Titolare: SANOFI-AVENTIS GRO30/10/2015UPE.

GUUE 30/10/2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Praluent è indicato in adulti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote o non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta:

in associazione con una statina o una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per il colesterolo LDL (C-LDL) con la dose massima tollerata di statine oppure

in monoterapia o in associazione con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali una statina è controindicata.

L'effetto di Praluent su morbilità e mortalità cardiovascolare non è stato ancora determinato.

Modo di somministrazione

Uso sottocutaneo.

Praluent viene iniettato come iniezione sottocutanea nella coscia, nell'addome o nella parte superiore del braccio.

Si raccomanda di sottoporre a rotazione i siti di iniezione a ogni iniezione. Praluent non deve essere iniettato in aree della pelle che presentano una malattia cutanea attiva o lesioni quali ustioni solari, eruzioni cutanee, infiammazione o infezioni cutanee.

Praluent non deve essere co-somministrato nello stesso sito di iniezione assieme ad altri medicinali iniettabili .

Il paziente può iniettarsi Praluent da solo o Praluent può essere somministrato da una persona che si prende cura di lui, dopo che un operatore sanitario abbia fornito opportune istruzioni sulla corretta tecnica di iniezione sottocutanea.

Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione Praluent deve essere lasciato riscaldare a temperatura ambiente prima dell'uso. Praluent deve essere utilizzato quanto prima possibile dopo che si è riscaldato (vedere paragrafo 6.6). Ogni penna o siringa preriempita è esclusivamente monouso.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1031/001 AIC: 044500015 /E In base 32: 1BG11H

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 1 penna preriempita

EU/1/15/1031/002 AIC: 044500027 /E In base 32: 1BG11V

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 2 penne preriempite

EU/1/15/1031/003 AIC: 044500039 /E In base 32: 1BG127

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 6 penne preriempite

EU/1/15/1031/004 AIC: 044500041 /E In base 32: 1BG129

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 1 siringa preriempita

EU/1/15/1031/005 AIC: 044500054 /E In base 32: 1BG12Q

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 2 siringhe preriempite

EU/1/15/1031/006 AIC: 044500066 /E In base 32: 1BG132

75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 6 siringhe preriempite

EU/1/15/1031/007 AIC: 044500078 /E In base 32: 1BG13G

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 1 penna preriempita

EU/1/15/1031/008 AIC: 044500080 /E In base 32: 1BG13J

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 2 penne preriempite

EU/1/15/1031/009 AIC: 044500092 /E In base 32: 1BG13W

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) 1 ml - 6 penne preriempite

EU/1/15/1031/010 AIC: 044500104 /E In base 32: 1BG148

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 1 siringa preriempita

EU/1/15/1031/011 AIC: 044500116 /E In base 32: 1BG14N

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 2 siringhe preriempite

EU/1/15/1031/012 AIC: 044500128 /E In base 32: 1BG150

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml - 6 siringhe preriempite

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione Europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par.7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri individuati dalle Regioni e Province autonome o di specialisti - cardiologo, endocrinologo, internista (RNRL).

ZERBAXA

Codice ATC - Principio Attivo: J01 - ceftolozane/tazobactam.

Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED.

GUUE 30/10/2015.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Zerbaxa è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti (vedere paragrafo 5.1): - Infezioni intra-addominali complicate (vedere paragrafo 4.4); - Pielonefrite acuta; - Infezioni complicate del tratto urinario (vedere paragrafo 4.4). Devono essere considerate le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Modo di somministrazione

Zerbaxa è per infusione endovenosa. Il tempo di infusione è 1 ora per 1 g/ 0,5 g di Zerbaxa. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale Vedere paragrafo 6.2 per le incompatibilità. Vedere paragrafo 6.6 per le istruzioni sulla ricostituzione e sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1032/001 AIC: 044506018 /E In base 32: 1BG6X2

1g /0,5g - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti definiti per la presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

15A09305

DETERMINA 27 novembre 2015.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Viagra», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1541/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48

sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 ottobre 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2015;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11-13 novembre 2015;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: VIAGRA, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attività HTA nel settore farmaceutico, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

VIAGRA;

codice ATC - principio attivo: G04BE03 - sildenafil;

titolare: Pfizer Limited;

GUUE 30 ottobre 2015.

Indicazioni terapeutiche

«Viagra» è indicato negli uomini adulti con disfunzione erettile, ovvero con incapacità a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per una attività sessuale soddisfacente. È necessaria la stimolazione sessuale affinché «Viagra» possa essere efficace.

Modo di somministrazione: uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/98/077/024 - A.I.C.: 034076240/E - in base 32: 10HXLJ - 50 mg - compressa orodispersibile - uso orale - blister (PVC/ALU) in confezione - 24 compresse;

EU/1/98/077/025 - A.I.C.: 034076253/E - in base 32: 10HXLX - 100 mg - compressa orodispersibile - uso orale - blister (PVC/ALU) in confezione - 24 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi aggiornamento concordato nel RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e dell'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

15A09309

DETERMINA 27 novembre 2015.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 1540/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 ottobre 2015 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2015;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 11-13 novembre 2015;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, generici/equivalenti/biosimilari corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

IVABRADINA ANPHARM;

PEMETREXED LILLY;

PEMETREXED SANDOZ,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C (nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione

in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 novembre 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico/Equivalente di nuova registrazione:

IVABRADINA ANPHARM;

codice ATC - principio attivo: C01EB17 - ivabradina;

titolare: Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.;

GUUE 30 ottobre 2015.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile. Ivabradina è indicata per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile negli adulti con coronaropatia e normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. Ivabradina è indicata:

negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei betabloccanti;

o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica.

Ivabradina è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Le compresse devono essere assunte per via orale due volte al giorno, ovvero una la mattina e una la sera, durante i pasti (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1041/001 - A.I.C.: 044509014/E - in base 32: 1BG9UQ - 5 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 14 compresse;

EU/1/15/1041/002 - A.I.C.: 044509026/E - in base 32: 1BG9V2 - 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 28 compresse;

EU/1/15/1041/003 - A.I.C.: 044509038/E - in base 32: 1BG9VG - 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 56 compresse;

EU/1/15/1041/004 - A.I.C.: 044509053/E - in base 32: 1BG9VX - 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 84 compresse;

EU/1/15/1041/005 - A.I.C.: 044509065/E - in base 32: 1BG9W9 - 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 98 compresse;

EU/1/15/1041/006 - A.I.C.: 044509077/E - in base 32: 1BG9WP - 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 100 compresse;

EU/1/15/1041/007 - A.I.C.: 044509089/E - in base 32: 1BG9X1 - 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 112 compresse;

EU/1/15/1041/008 - A.I.C.: 044509091/E - in base 32: 1BG9X3 - 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 14 compresse;

EU/1/15/1041/009 - A.I.C.: 044509115/E - in base 32: 1BG9XV - 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 28 compresse;

EU/1/15/1041/010 - A.I.C.: 044509127/E - in base 32: 1BG9Y7 - 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 56 compresse;

EU/1/15/1041/011 - A.I.C.: 044509139/E - in base 32: 1BG9YM - 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 84 compresse;

EU/1/15/1041/012 - A.I.C.: 044509141/E - in base 32: 1BG9YP - 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 98 compresse;

EU/1/15/1041/013 - A.I.C.: 044509154/E - in base 32: 1BG9Z2 - 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 100 compresse;

EU/1/15/1041/014 - A.I.C.: 044509166/E - in base 32: 1BG9ZG - 7,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/PVC) - 112 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta della Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);

quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Obbligo di condurre misure post-autorizzative

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Termine
Uno studio di farmacoutilizzazione condotto in vari Paesi dello Spazio economico europeo volto a descrivere le caratteristiche degli utilizzatori di ivabradina, così come i pattern di utilizzo di ivabradina, e l'aderenza alle misure di minimizzazione del rischio.	Giugno 2018

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

PEMETREXED LILLY;

codice ATC - principio attivo: L01BA04 - pemetrexed;

titolare: Eli Lilly Nederland BV.

GUUE 30 ottobre 2015.

Indicazioni terapeutiche

Mesotelioma pleurico maligno — «Pemetrexed Lilly» in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule — «Pemetrexed Lilly» in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1).

«Pemetrexed Lilly» è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino (vedere paragrafo 5.1).

«Pemetrexed Lilly» è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Per le precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione di «Pemetrexed Lilly», vedere paragrafo 6.6. «Pemetrexed Lilly» deve essere somministrato per infusione endovenosa in dieci minuti il primo giorno di ciascun ciclo di ventuno giorni. Per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione di «Pemetrexed Lilly» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1034/001 - A.I.C.: 044510016/E - in base 32: 1BGBU0 - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/15/1034/002 - A.I.C.: 044510028/E - in base 32: 1BGBUD - 500 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);

PEMETREXED SANDOZ;

codice ATC - principio attivo: L01BA04 - pemetrexed;

titolare: Sandoz GmbH;

GUUE 30 ottobre 2015.

Indicazioni terapeutiche

Mesotelioma pleurico maligno — «Pemetrexed Sandoz» in associazione con cisplatino è indicato nel trattamento chemioterapico di pazienti non pretrattati con mesotelioma pleurico maligno non resecabile.

Carcinoma polmonare non a piccole cellule — «Pemetrexed Sandoz» in associazione con cisplatino è indicato come prima linea di trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1).

«Pemetrexed Sandoz» è indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento del carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha progredito immediatamente dopo la chemioterapia basata sulla somministrazione di platino (vedere paragrafo 5.1).

«Pemetrexed Sandoz» è indicato in monoterapia nel trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia a predominanza di cellule squamose (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Per le precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione di «Pemetrexed Sandoz», vedere paragrafo 6.6. «Pemetrexed Sandoz» deve essere somministrato per infusione endovenosa in dieci minuti il primo giorno di ciascun ciclo di ventuno giorni. Per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione di «Pemetrexed Sandoz» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1037/001 - A.I.C.: 044511018/E - in base 32: 1BGCTB - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/15/1037/002 - A.I.C.: 044511020/E - in base 32: 1BGCTD - 500 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino;

EU/1/15/1037/003 - A.I.C.: 044511032/E - in base 32: 1BGCTS - 1000 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

15A09310

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Contratto di programma ANAS S.p.A. 2015 e piano pluriennale degli investimenti 2015-2019. (Delibera n. 63/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorità nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT);

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un Programma ("Programma delle infrastrutture strategiche" (PIS)), demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione, il suddetto Programma;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in Società per azioni con la denominazione di "Anas Società per azioni" (Anas S.p.A.);

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere del PIS siano comprese in Intese generali quadro tra il Governo ed ogni regione o provincia autonoma;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 76, trasferisce ad Anas S.p.A., in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e s.m.i., fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice civile per i beni demaniali;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare l'art. 1:

- comma 1018, che prevede: *i)* la predisposizione da parte di Anas S.p.A. di un nuovo piano economico finanziario (PEF), riferito all'intera durata della sua concessione, nonché dell'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione o di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano; *ii)* le procedure di approvazione del piano e dei suoi aggiornamenti, da effettuarsi ogni cinque anni; *iii)* che, in occasione di tali approvazioni, sia sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano e i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante;

- comma 1020, che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari, e che il 21 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad Anas S.p.A., che provvede a darne distinta evidenza nel PEF di cui al comma 1018 e lo destina prioritariamente alle attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, all'art. 19, comma 9-*bis*, ha previsto che la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad Anas S.p.A., ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sia integrata e destinata, previa distinta evidenza nel PEF di cui all'art. 1, comma 1018, della medesima legge, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, che all'art. 30, comma 8, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto dei principi e criteri direttivi enunciati al successivo comma 9;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 2, comma 1, prevede, tra l'altro, la possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni degli stati di previsione di ciascun Ministero per il periodo 2011-2016 e che, all'art. 15, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e comma 5, introduce integrazioni al canone annuo - corrisposto direttamente ad Anas S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'art. 19, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 78/2009 e s.m.i.;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che:

• all'art. 16, comma 3, prevede che, nel caso in cui non vengano adottati i provvedimenti previsti dal comma 1 dello stesso articolo, ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

• all'art. 32, comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione di 4.930 milioni di euro e che le risorse del Fondo siano assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano destinate prioritariamente, tra l'altro ai Contratti di programma con Anas S.p.A.;

• all'art. 36:

— ai commi da 1 a 3 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (di seguito "Agenzia") e definisce le competenze dell'Agenzia e di Anas S.p.A.;

— al comma 3-*bis*, inserito dall'art. 1, comma 295, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che, per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è riconosciuta ad Anas S.p.A. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dei singoli interventi per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico, con riferimento ai progetti approvati a decorrere dal 1° gennaio 2015;

— al comma 6 stabilisce che entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. sottoscrivono una Convenzione, in funzione delle modificazioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'art. 37 ha istituito l'Autorità per la regolazione dei trasporti disponendo, al comma 6-*ter*, che restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di questo Comitato in materia di approvazione di Contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, adottato in attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della citata legge n. 196/2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che, all'art. 12, riporta le modalità della copertura finanziaria per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto stesso;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 18, che:

- al comma 1, prevede che, per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, sia istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro;

- al comma 2, dispone che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo, e che tra gli interventi finanziabili sono individuati il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria, con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico;

- al comma 10, prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia approvato il "Programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad Anas S.p.A." (da ora il poi Programma ponti e gallerie), con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. per l'attuazione del programma stesso nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che:

- all'art. 1, comma 68, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai Contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Anas S.p.A., autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro

per l'anno 2015, disponendo che, per la realizzazione di nuove opere, è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali;

- all'art. 1, comma 427, dispone, tra l'altro, che entro il 31 luglio 2014 siano adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni nel periodo 2014-2018;

- all'art. 1, comma 428, dispone, tra l'altro, che, nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al citato comma 427, sia accantonata e resa indisponibile una quota delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018;

- alla tabella E, rifinanzia il Programma ponti e gallerie per un importo complessivo 350 milioni di euro, nel periodo 2014-2016;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e in particolare l'art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, che ha modificato i commi 427 e 428 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

Visti il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che hanno introdotto ulteriori riduzioni su capitoli di spesa destinati ad attività di competenza dell'Anas S.p.A.;

Visto l'art. 36 del citato decreto-legge n. 90/2014, che individua le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'art. 3 che:

- al comma 1 prevede che, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del citato art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69/2013, sia incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro;

- al comma 1-*bis* incrementa ulteriormente il suddetto Fondo per un importo di 39 milioni di euro;

- al comma 2 dispone che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso comma, a valere sulle risorse di cui ai citati commi 1 e 1-*bis*;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), che, tra l'altro:

- al comma 362, ha previsto che la società Anas S.p.A. effettuasse risparmi di spesa sul Contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione della suddetta disposizione anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo;

- in tabella E, ha individuato gli stanziamenti in favore di Anas S.p.A. per il Contratto di programma 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 228/2011, che definisce il modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate relative alla valutazione *ex ante* dei fabbisogni infrastrutturali, alla valutazione *ex ante* ed *ex post* dei progetti di investimento infrastrutturali, nonché lo schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'art. 5 riporta, fra le Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del suddetto Ministero, la Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, con il compito, tra l'altro, di predisporre le convenzioni e i Contratti di programma con Anas S.p.A. ed effettuare il relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali, svolgendo attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico operativo sull'Anas S.p.A. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;

Visto il decreto 17 luglio 2013, n. 268, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha individuato gli interventi da finanziare ai sensi dell'art. 18, comma 2, del citato decreto-legge n. 69/2013, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visti i decreti 14 novembre 2014, n. 498, e 4 marzo 2015, n. 82, con i quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha individuato gli interventi da finanziare ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 133/2014;

Vista la Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. il 19 dicembre 2002, e in particolare l'art. 5, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un Contratto di programma di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile anche annualmente a seguito della verifica annuale sull'attuazione;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati, che ha previsto l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) presso questo Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m.i., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità;

Visti il "Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012", sul quale questo Comitato ha espresso il proprio parere con delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere sui Contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A.:

Delibera	G.U.	Periodo di riferimento	Decreto interministeriale di approvazione	Note
27 maggio 2005, n. 72	n. 244/2005	2003/2005	15 giugno 2005, n. 663	
20 luglio 2007, n. 64	non pubblicata	2003-2005 (esercizio 2006)	2 agosto 2007, n. 10777	Accordo integrativo
20 luglio 2007, n. 65	non pubblicata	2007	21 nov. 2007, n. 3191	Contenente il Piano degli investimenti 2007-2011
27 marzo 2008, n. 23	non pubblicata	2008	4 aprile 2008, n. 3406	
26 giugno 2009, n. 46	n. 6/2010	2009	13 luglio 2009, n. 568	Schema
22 luglio 2010, n. 65	n. 3/2011	2010	1 febbraio 2011, n. 33	Schema
5 maggio 2011, n. 13	n. 254/2011	2011	8 maggio 2012, n. 146	Parte investimenti; schema
11 luglio 2012, n. 67	n. 293/2012	2011	17 gennaio 2013,n.15	Parte servizi; schema
11 luglio 2012, n. 67	n. 293/2012	2011	17 gennaio 2013, n. 15	Parte investimenti, Atto aggiuntivo; schema
18 febbraio 2013, n. 9	n. 148/2013	2012	1 ottobre 2013, n. 367	Schema
2 agosto 2013, n. 55	n. 10/2014	2013	21 febbraio 2014,n.55	Schema
14 febbraio 2014, n. 4	n. 190/2014	2014	29 dic. 2014, n. 26470	Schema

Considerato che in data 9 novembre 2007 questo Comitato ha preso atto dell'accordo tra l'allora Ministero delle infrastrutture e Anas S.p.A., nel quadro del Contratto di programma 2007, per la finalizzazione dei fondi assegnati alla società dall'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e pari a 215 milioni di euro;

Considerato che il protocollo di intesa, firmato il 21 dicembre 2007 tra Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Ministero delle Infrastrutture e Anas S.p.A., prevede che Anas S.p.A. renda disponibili i dati - relativi alla realizzazione dei progetti compresi nel Contratto di programma - in modalità coerenti con quanto previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1, comma 5;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2011), con la quale questo Comitato ha assegnato, tra l'altro, per il finanziamento del Contratto di programma 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., a favore di Anas S.p.A., l'importo di 330 milioni di euro, da imputare a carico delle disponibilità residue del "Fondo infrastrutture" (Fondo per lo sviluppo e la coesione - *FSC)* di cui alla delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011);

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha assegnato risorse FSC, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, a interventi viari di interesse nazionale, regionale e interregionale, di competenza di Anas S.p.A., ricompresi nel Piano nazionale per il Sud (PNS), approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento dei Contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., annualità 2010 e 2011, ha disposto l'assegnazione, a favore di Anas S.p.A., dell'importo di 598 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), con la quale questo Comitato ha imputato le riduzioni di spesa disposte in via legislativa a carico del FSC per il periodo 2012-2015, a carico della programmazione nazionale 2007-2013, di quella 2000-2006 e di quella antecedente al 2000, inclusive dell'importo di 330 milioni di euro assegnato con la citata delibera n. 12/2011 per il finanziamento del Contratto di programma 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A.;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., annualità 2012, ha disposto l'assegnazione, a favore di Anas S.p.A., dell'importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89/2013), con la quale questo Comitato ha rimodulato il finanziamento complessivo di 300 milioni di euro assegnato ad Anas S.p.A. con la delibera n. 32/2012;

Vista la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), con la quale questo Comitato, in attuazione del sopra citato decreto-legge n. 90/2014, art. 36, comma 3, ha aggiornato le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Considerato che, con delibera 18 febbraio 2013, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2013, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* 209/2013), questo Comitato ha ridotto di 50 milioni di euro per l'annualità 2012, in favore di altri interventi, la sopracitata assegnazione, e che, con la delibera 8 marzo 2013, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 157/2013), il medesimo importo è stato reintegrato a valere sul "Fondo revoche", di cui all'art. 32, comma 6, del citato decreto-legge n. 98/2011;

Considerato che in data 29 febbraio 2012 sono stati stipulati l'atto di rettifica al Contratto di programma 2010, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 145, emanato l'8 maggio 2012 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, e l'atto di rettifica al Contratto di programma 2011 - parte investimenti, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146/2012, al fine di recepire l'imputazione della copertura finanziaria dei citati Contratti di programma derivante dalle sopracitate variazioni delle fonti di finanziamento;

Considerato che il Contratto di programma stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Anas S.p.A. per l'anno 2007 ha attribuito al Ministero di settore di procedere, sulla base di indicatori di misurazione di risultato predisposti da apposita Commissione paritetica Ministero - Anas S.p.A., alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dalla concessionaria stessa e ha demandato alla suddetta Commissione di individuare le fattispecie sanzionatorie pecuniarie, nonché gli importi delle singole sanzioni;

Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 settembre 2014, n. 3765, e 18 febbraio 2015, n. 993;

Visto il parere del NARS 13 febbraio 2015, n. 1, che nel valutare il documento sulle misurazioni dei servizi resi dall'Anas S.p.A. nel 2013 ha segnalato l'opportunità di rivisitare gli indicatori, individuati dalla succitata Commissione paritetica, e di valutare la possibilità di una revisione delle stesse tipologie di servizi considerate nell'apposito allegato;

Vista la nota 18 giugno 2015, n. 23498, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dellb schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. per l'anno 2015, comprendente il Programma quinquennale degli investimenti 2015-2019;

Viste le note 19 giugno 2015, n. 23811, e 24 giugno 2015, n. 24362, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la proposta;

Visto il parere 15 luglio 2015, n. 3, del NARS, sul Contratto di Programma 2015, con il quale il Nucleo ha preso atto dell'avvio del processo di rivisitazione dell'Allegato

C - prestazioni di servizi e ha proposto alcune prescrizioni in ordine allo schema di Contratto di Programma 2015 e allo stesso allegato C;

Vista la nota 4 agosto 2015, n. 29869, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato la documentazione istruttoria, trasmettendo, tra l'altro, una versione aggiornata dell'articolato dello schema di Contratto di Programma 2015 e dell'Allegato C;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

• che lo schema di Contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e Anas S.p.A. all'esame ha per oggetto gli investimenti per l'anno 2015 di Anas S.p.A. finanziati a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, i servizi da erogare sulla rete stradale in gestione e il Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019;

• che al succitato schema di Contratto sono allegati:

- il Piano degli investimenti 2015 (Allegato *A)*;

- il Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 (Allegato *B)*;

- il Piano dei servizi 2015 (Allegato *C)*;

- l'elenco degli ulteriori interventi di Anas S.p.A. sulla rete in gestione nell'anno 2015 (Allegato A1) e nel quinquennio 2015-2019 (Allegato B1), finanziati a valere su fonti diverse da quelle previste per il Contratto di programma ed afferenti ad altri strumenti di programmazione;

• che l'art. 3 dello schema di Contratto di programma 2015 indica le risorse finanziarie a disposizione di Anas S.p.A. per la realizzazione degli investimenti sulla rete stradale in gestione per l'anno 2015, di cui all'Allegato A dello stesso Contratto;

• che la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha individuato in tabella E gli stanziamenti in favore di Anas S.p.A. per il Contratto di programma 2015, per un importo complessivo di 1.227 milioni di euro, di cui:

- 834 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

- 393 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 68, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

• che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, dei decreti legge nn. 35/2013, 4/2014, 66/2014, 90/2014 e dell'art. 1, commi 427-428, della legge n. 147/2013, sono state disposte riduzioni di spesa sugli stanziamenti a favore di Anas S.p.A., che hanno interessato sia precedenti Contratti di programma sia specifiche opere, e ammontano complessivamente a circa 182,22 milioni di euro;

• che parte di dette riduzioni di spesa, per un importo di 111,66 milioni di euro, così ripartiti:

- 42,26 milioni di euro sui Contratti di programma 2010 e 2011;

- 41,16 milioni di euro sul Contratto di programma 2014;

- 3,47 milioni di euro sul Megalotto 2 della SS n. 106 "Jonica", tratto da Simeri Crichi a Squillace;

- 11,33 milioni di euro sulla SS n. 652 "Tirreno-Adriatica";

- 13,44 milioni di euro sull'asse di collegamento tra la SS n. 640 e l'autostrada Al 9 Agrigento — Caltanissetta;

sono state reintegrate a valere sulle risorse disponibili per il Contratto di programma 2015;

• che la restante parte delle citate riduzioni di spesa, per 70,56 milioni di euro circa, è stata assorbita da Anas S.p.A. mediante riprogrammazione/rivisitazione di alcuni interventi non inclusi nel Contratto di programma 2015;

• che quindi, per effetto del reintegro delle suddette riduzioni di spesa per 111,66 milioni di euro, le risorse effettivamente disponibili per il Piano degli investimenti 2015 (Allegato *A)* di cui all'art. 3 dello schema di Contratto di programma 2015, risultano pari a 1.115,34 milioni di euro;

• che il Piano degli investimenti 2015 (Allegato *A)* individua gli investimenti di Anas nel 2015, articolati in:

a) 9 interventi di completamento di itinerari per un importo di 534,08 milioni di euro, a fronte di un costo totale pari a 873,93 milioni di euro, di cui 339,85 milioni di euro già finanziati;

b) circa 220 interventi di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di 520,46 milioni di euro, di cui:

- 2 opere di messa in sicurezza per un importo 59,40 milioni di euro, a fronte di un costo di 69,90 milioni di euro, di cui 10,50 milioni di euro già finanziati;

- 151 interventi per lavori sul piano viabile, per un importo di 230,35 milioni di euro;

- 24 interventi per barriere e protezioni, per un importo di 22,04 milioni di euro;

- 18 interventi per opere d'arte, per un importo di 121,91 milioni di euro;

- 9 interventi per impianti, per un importo di 40,51 milioni di euro;

- 16 interventi per opere complementari, per un importo di 29,25 milioni di euro;

- 16,50 milioni di euro per danni ed emergenze;

- 0,50 milioni di euro per oneri per la gestione della banca dati del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

c) 19 progettazioni per un importo di 16 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'itinerario E45/E55 e 2 milioni di euro per messa in sicurezza anche sismica di ponti e viadotti;

d) 8 opere con maggiori esigenze per lavori in corso, per un importo di 44,80 milioni di euro;

• che il predetto Allegato A riporta, per ciascuna delle suddette categorie, la ripartizione territoriale delle relative risorse, nonché il dettaglio degli interventi;

• che le risorse destinate a favore di investimenti localizzati nel Mezzogiorno sono pari a 422,54 milioni di euro, corrispondenti al 38,72 per cento dell'importo complessivo;

• che il volume complessivo degli investimenti del Piano degli investimenti 2015 (Allegato *A)*, ottenuto sommando le risorse disponibili dalla legge di stabilità 2015 per il Contratto di programma in esame, pari a 1.115,34 milioni di euro, e i finanziamenti già disponibili da altre fonti per 350,35 milioni di euro, è pari a 1.465,69 milioni di euro;

• che l'Allegato A1 allo schema di Contratto di programma 2015 all'esame riporta l'elenco degli ulteriori interventi sulla rete in gestione di Anas S.p.A. nell'anno 2015, per un importo di 2.794,85 milioni di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dall'art. 3 del decreto-legge n. 133/2014 e da altre fonti afferenti a diversi strumenti di programmazione (accordi di programma quadro, Programma ponti e gallerie, ecc.);

• che il citato schema di Contratto di programma, all'art. 3, comma 3, dispone che qualora uno o più interventi non raggiungano l'appaltabilità entro i tempi programmati, essi potranno, sulla base di motivate giustificazioni e con opportuna informativa a questo Comitato, essere sostituiti da:

- interventi con appaltabilità negli anni successivi elencati nel Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 (Allegato *B)*, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da formalizzarsi con decreto direttoriale;

- nuovi interventi conseguenti a oggettive necessità ed urgenze, previa approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

• che il suddetto schema di Contratto di programma recepisce, all'art. 3, comma 5, la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 295, della citata legge n. 190/2014, stabilendo che, gli oneri di investimento riconosciuti ad Anas S.p.A., per far fronte a spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto, non potranno superare la quota del 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento e le voci di costo determinanti i suddetti oneri dovranno essere puntualmente indicate in apposito prospetto allegato al quadro economico di progetto;

• che l'art. 6 dello schema di Contratto di programma fa riferimento al Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 (Allegato *B)*, in ottemperanza al punto 3 della citata delibera n. 4/2014 di questo Comitato;

• che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, il Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 costituisce riferimento programmatico per gli interventi da realizzarsi nel quinquennio e, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è aggiornato annualmente e mantiene la proiezione quinquennale;

• che, come indicato all'art. 6, comma 3, a decorrere dal 2016 il Piano è corredato da stato di attuazione fisico e finanziario degli interventi di cui all'allegato A e A1 individuati con il CUP, livello progettuale con relativo costo, costo a base di gara, costo attuale, finanziamenti disponibili, cronoprogramma, costo chilometrico rapportato a benchmark di riferimento in relazione alle diverse tipologie di intervento;

• che, come disposto dall'art. 6, comma 4, il suddetto Piano è revisionato entro il secondo semestre di ogni anno tenendo conto del Documento pluriennale di pianificazione (DPP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012;

• che gli interventi del Piano sono stati selezionati con l'obiettivo principale di adeguamento e messa in sicurezza della rete sulla base dei seguenti criteri:

- risoluzione delle criticità strutturali, con particolare riferimento alle opere d'arte principali;

- miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale;

- miglioramento delle condizioni di circolazione e conseguente riduzione dell'incidentalità sulla rete;

- messa in sicurezza della rete stradale da frane e rischio idraulico;

- riequilibrio territoriale e riduzione del divario infrastrutturale tra Centro-Nord e Mezzogiorno;

- appartenenza degli interventi alla Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T);

- disponibilità di risorse aggiuntive, in modo da massimizzare il volume di investimenti attivabile;

- rispetto degli impegni assunti a seguito di intese, accordi e convenzioni;

• che il Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019 prevede un importo complessivo di circa 15.000 milioni di euro, di cui circa 1.770 milioni di euro già disponibili;

• che, nel dettaglio, il Piano comprende 108 interventi per circa 10,2 miliardi di euro;

• articolati nelle seguenti 3 categorie:

- 57 completamenti di itinerari, per un importo di 6.267,74 milioni di euro;

- 14 nuove opere per un importo di 1.425,89 milioni di euro, principalmente in corrispondenza dei nodi urbani;

- 37 interventi di manutenzione straordinaria (opere di messa in sicurezza) per un importo di 2.482,77 milioni di euro, finalizzati principalmente al miglioramento ed adeguamento statico di ponti e viadotti, alla messa in sicurezza di versanti in frana o di strade a rischio idraulico, all'adeguamento della piattaforma stradale;

nonché un piano generale di manutenzione straordinaria della rete in gestione per 4.868,06 milioni di euro, comprendente anche la messa in sicurezza di itinerari quali la E45/E55 e la A19 Palermo — Catania e ulteriori interventi, interessanti tra l'altro il piano viabile, le barriere, gli impianti e le protezioni;

• che l'Allegato B1 allo schema di Contratto di programma 2015 all'esame riporta l'elenco degli ulteriori interventi da attivare sulla rete in gestione di Anas S.p.A. nel quinquennio 2015-2019, per un importo di circa 5,13 miliardi di euro, di cui circa 2,86 miliardi di euro finanziati o in attesa di finanziamento a valere sulle risorse messe a disposizione dall'art. 3 del decreto-legge n. 133/2014 e da altre fonti afferenti a diversi strumenti di programmazione (accordi di programma quadro, Programma ponti e gallerie, ecc.);

• che gli Allegati B e B1 includono gli interventi di cui, rispettivamente, agli Allegati A eA1;

• che lo schema di Contratto di programma 2015 all'esame regolamenta, all'art. 4, la prestazione di servizi da erogare sulla rete in gestione da parte di Anas S.p.A.,

disponendo che questa sia disciplinata dall'Allegato C, contenente anche gli indicatori di risultato parzialmente ridefiniti dalla Commissione paritetica tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., sulla base di quanto rilevato dal NARS nel parere n. 1/2015;

• che le risorse destinate alla prestazione dei suddetti servizi, da acquisire ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78/2009, e dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 78/2010, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge n. 296/2006 e s.m.i., sono stimate per l'anno 2015 in 594 milioni di euro;

• che, in particolare, i suddetti servizi sono classificati nelle macro-categorie "Servizi interni", che include le categorie "Monitoraggio", "Vigilanza" e "Infomobilità", e "Servizi esterni", che comprende tutti i servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e che hanno diretta rilevanza nei confronti degli utenti stradali, come ripristino della pavimentazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale, ecc.;

• che per ogni servizio l'Allegato C riporta, in apposita scheda, le finalità, la descrizione, le modalità di erogazione, mentre in altre schede, per i servizi definiti misurabili e riconducibili alla macro-categoria "Servizi esterni", definisce i tempi di erogazione e gli indicatori di monitoraggio;

• che, con riferimento, all'espletamento dei servizi relativi alla macro-categoria "Servizi interni", l'erogazione del servizio è prevista "continua su base annuale" e, ai fini del monitoraggio, è stabilito l'invio di una relazione di rendicontazione delle attività svolte da inviare al Ministero di settore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

• che l'Allegato C prevede, per alcuni servizi, due forme di verifica:

- in condizioni "ordinarie" — per i servizi assoggettati a forme di verifica "costante";

- in condizioni "di emergenza" - per i servizi assoggettati a forme di verifica ad "evento" (riparazione pavimentazioni, ecc.);

• che, per l'anno 2015, i corrispettivi previsti per la macro-categoria "Servizi interni" sono stimati complessivamente in 144 milioni di euro, pari al 24,2 per cento del totale, mentre alla macro-categoria "Servizi esterni" sono destinati 450 milioni di euro, pari al 75,8 per cento;

• che lo schema di Contratto di programma 2015, nelle more della stipula della nuova Convenzione di concessione di cui al citato art. 36, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, modifica ed integra la disciplina dei rapporti fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Concedente) e Anas S.p.A. (Concessionaria), al fine di rendere più stringenti ed efficaci i controlli da parte del Ministero vigilante;

• che, come confermato all'art. 5 dello schema di Contratto all'esame, è stata istituita, in sostituzione della citata Commissione paritetica, una Commissione congiunta Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Anas S.p.A., che procede all'individuazione e alla periodica revisione degli indicatori di valutazione degli investimenti e di misurazione dei servizi e relativi standard di riferimento e corrispettivi, prevedendo in particolare, entro il secondo semestre 2015, l'individuazione degli specifici indicatori di monitoraggio dell'attuazione degli interventi per la parte investimenti;

• che la relazione istruttoria del Ministero proponente riferisce che la suddetta Commissione, in attuazione del citato parere NARS n. 1/2015, ha sottoposto l'allegato C ad un processo di revisione, ancora in corso, con le finalità, tra l'altro, di:

- aggiornare le tipologie di servizi resi da Anas S.p.A. ed interpretare la manutenzione ordinaria non più come attività volta a fronteggiare situazioni di emergenza, ma come strumento propedeutico ad una efficiente gestione programmata della rete;

- introdurre, a partire dalla contrattualizzazione relativa all'anno 2016, un modello di gestione della manutenzione ordinaria e relativa valutazione maggiormente improntato alla programmazione di attività cicliche in modo da circoscrivere la fattispecie della "emergenzialità";

• che il suddetto schema, all'art. 7, individua gli obblighi di Anas S.p.A., la cui attività deve essere improntata ai principi del contenimento dei costi, della trasparenza e dell'efficienza e che è tenuta ad tenere aggiornata la carta dei servizi;

• che al punto 1, lett. *b)*, del sopracitato art. 7, è previsto, in particolare, che Anas S.p.A. implementi specifiche misure volte a garantire flussi costanti, in tempi e modalità certe, di dati e notizie riguardanti il complesso delle attività e tratte di competenza, attraverso il miglioramento del sistema informativo di Anas S.p.A. stessa e della sua interconnessione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e consentendo, entro il 31 dicembre 2015, la messa a punto di analisi di efficienza ed economicità della spesa, secondo le linee guida di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012;

• che, nel definire i poteri del concedente, lo schema, all'art. 9, riserva al medesimo la facoltà di emanare direttive sull'attività dell'Anas S.p.A. anche per quel che concerne l'espletamento dei servizi da erogare sulla rete in gestione;

• che lo schema di Contratto, agli articoli 10 e 11, delinea la procedura di accertamento di inadempimenti e di applicazione delle relative sanzioni;

• che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il consuntivo relativo alle entrate percepite per l'anno 2014 da Anas S.p.A. ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 78/2009 e dell'art. 15, comma 4, del citato decreto-legge n. 78/2010, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della richiamata legge n. 296/2006 e s.m.i., ripartite su base territoriale e per tipologia di servizi;

• che le entrate effettive destinate a prestazione di servizi del 2014, pari a 591,586 milioni di euro, sono risultate leggermente superiori sia alle stime (588,500 milioni di euro preventivati), sia agli introiti del 2013 (584,964 milioni di euro);

• che il riparto delle entrate effettive per i servizi nel 2014 tra le macro-aree del Centro Nord e del Sud si è attestato sul 51 per cento al Sud e 49 per cento al Centro Nord, discostandosi sia dal riparto del consuntivo 2013 sia dal preventivo 2014, che prevedevano entrambi il 55 per cento delle risorse al Centro Nord e il residuo 45 per cento al Sud;

• che la documentazione istruttoria del Ministero proponente comprende una relazione illustrativa di Anas S.p.A. sui singoli Contratti stipulati dal 2007 al 2014, che riporta lo stato di attuazione degli interventi finanziati, segnalando le eventuali rimodulazioni rispetto ai dati contenuti negli schemi di Contratto sui quali si è espresso questo Comitato, con l'indicazione delle motivazioni che hanno impedito l'attivazione di alcuni interventi e alcune informazioni sugli interventi di manutenzione straordinaria;

• che la documentazione istruttoria del Ministero proponente contiene inoltre relazioni sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano Pluriennale 2003-2012, nel Contratto di Programma 2003-2005, nel Piano 2007-2011 e nel Programma ponti e gallerie;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 6 agosto 2015, n. 3561, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Esprime

parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. relativo all'anno 2015, comprensivo del Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019;

Delibera:

1. L'utilizzo delle risorse previste nello schema di Contratto all'esame per i seguenti interventi, inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche e contenuti nell'Allegato A al suddetto schema nell'ambito della categoria "Maggiori esigenze per lavori in corso":

a. Lavori di costruzione della E90 tratto 106 Jonica cat. b dallo svincolo di Squillace (km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500) e lavori di prolungamento della S.S. 280 "Dei Due Mari" dallo svincolo di San Sinato allo svincolo di Germaneto (Megalotto 2);

b. Megalotto 4. Raccordo tra la A3 SA RC e la SS 106 Firmo Sibari. Lavori di adeguamento alla cat. B della SS 534;

c. Direttrice Terni — Rieti. Lavori di realizzazione del tratto Terni (loc. S. Carlo) —confine regionale,

è condizionato all'approvazione delle relative varianti da parte di questo Comitato, se necessaria ai sensi dell'art. 169, commi da 3 a 6, del citato decreto legislativo n. 163/2006.

2. Lo schema di Contratto di programma all'esame dovrà essere modificato sulla base delle prescrizioni riportate nell'Allegato, che fa parte integrante della presente delibera.

3. Il prossimo Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. dovrà dare conto, con relativo stato di attuazione, degli interventi del Programma ponti e gallerie di cui alla precedente presa d'atto, anche al fine di evidenziare la ripartizione territoriale complessiva delle risorse del settore stradale.

4. L'Allegato C al prossimo Contratto di programma dovrà riportare, oltre alla tipologia dei servizi, agli indicatori di qualità e alle modalità di monitoraggio: *a)* il costo unitario di ciascun servizio rapportato a benchmarks europei; *b)* la suddivisione dei servizi per tipologia di territorio (pianura, montagna, galleria ecc.) e tipologia di strada (autostrada, raccordo autostradale — tipo A, strada statale a una o più corsie — tipo B e C ecc.); *c)* la quantità di servizio da prestare; *d)* il costo complessivo di ciascun servizio/intervento.

5. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, rispetto all'attuale sistematica dell'art. 10 che rinvia all'Allegato C, i successivi Contratti di programma dovranno riportare la puntuale definizione degli inadempimenti e del correlato sistema sanzionatorio, eventualmente tramite apposito allegato, assumendo quale documento di riferimento, per quanto compatibile, il prototipo di analogo "disciplinare per l'applicazione di sanzioni e penali" utilizzato per le società concessionarie autostradali.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere a questo Comitato:

- entro il mese di ottobre 2015, per il relativo esame, previo parere del NARS, il documento redatto dalla Commissione congiunta al termine della revisione, che illustri il procedimento seguito e i confronti effettuati, unitamente alla bozza dell'Allegato C al Contratto di programma 2016; la fase conclusiva di revisione verrà condotta tenendo conto delle osservazioni riportate nel citato parere NARS n. 3/2015, al punto 5.2;

- entro il secondo semestre 2015, il Piano pluriennale degli investimenti, da revisionare ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello schema di Contratto all'esame;

- entro il 30 giugno 2016:

  - una relazione sullo stato di attuazione degli adempimenti conseguenti all'esecuzione del Contratto di Programma 2015, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *s)*, dello schema di Contratto all'esame;

  - il consuntivo delle entrate percepite da Anas S.p.A. nel 2015 ai sensi dell'art. 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78/2009, e dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge n. 78/2010, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge n. 296/2006 e s.m.i., corredando detto consuntivo con una relazione che riporti le modalità di utilizzo delle risorse stesse e specifichi eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, nonché la destinazione di eventuali entrate eccedenti le stime;

- il documento di Anas S.p.A. contenente i risultati della misurazione della prestazione di servizi, corredato da una relazione in cui il Ministero dia conto delle verifiche effettuate, sia con riferimento ai "servizi misurabili", sia ai servizi della 1ª macro-categoria per i quali è previsto solo l'invio di una relazione di rendicontazione da parte dell'Anas S.p.A.;

- l'aggiornamento della "Carta di servizi" di cui all'art. 7, comma 1, punto 8 della lettera *a)* dello schema di Contratto all'esame.

7. Ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, i CUP dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi previsti dal Contratto di programma oggetto del presente parere.

8. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, Anas S.p.A. dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

9. Dalla data di efficacia della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari saranno adeguate alle previsioni della medesima delibera.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2015
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3566

ALLEGATO

PRESCRIZIONI con riferimento al testo:

1) espungere nelle premesse il riferimento al parere NARS n. 3/2015;

2) all'art. 2, comma 2, specificare che il "Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019" costituisce parte integrante del Contratto;

3) all'art. 4, comma 2, espungere l'inciso "nonché le risorse non spettanti a seguito dell'applicazione delle penali o della riduzione dei corrispettivi";

4) dopo l'art. 5, comma 1, aggiungere il seguente comma 1-*bis*: "Gli indicatori di valutazione degli investimenti sono sottoposti al CIPE per il relativo parere";

5) sostituire l'art. 6, comma 3, con il seguente: "Il Piano quinquennale 2015-2019 è aggiornato con cadenza annuale e mantiene la proiezione quinquennale. A decorrere dal 2016 i singoli investimenti inseriti nell'allegato A e Al devono essere corredati da una scheda del progetto che rechi elementi identificativi - univocamente risultanti alla data di rilevazione della scheda, dal monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, quali: il CUP, anche solo provvisorio; eventuali CIG, ove già assegnati; il costo a quadro economico previsto iniziale, il livello progettuale, il costo a base di gara, il costo effettivo aggiornato contrattualizzato e/o derivante da perizie di variante; i finanziamenti disponibili; i fabbisogni finanziari aggiuntivi; il cronoprogramma originario e i successivi aggiornamenti; lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario; le eventuali delibere CIPE già intervenute sull'opera; gli elementi di valutazione dell'opera e della soluzione progettuale, quali la rispondenza agli obiettivi di settore; una sintesi delle risultanze dell'analisi costi benefici, ivi inclusa la valutazione di impatto economico; il costo chilometrico rapportato a benchmarks di riferimento in relazione alle diverse tipologie di intervento";

6) l'art. 10, comma 6 deve essere integrato con il riferimento alle sanzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo.

con riferimento all'Allegato C:

7) tra i servizi svolti in condizioni ordinarie, da valutare con riferimento al 2015, includere, oltre alla segnaletica orizzontale e allo sfalcio erba, anche i servizi di ripristino pavimentazione e impianti di illuminazione, per i quali già in precedenza erano previsti indicatori di prestazione in condizioni ordinarie;

8) dal capitolo delle "penali" espungere il riferimento all'eventuale introduzione di premialità;

9) supportare le formule riportate a pagg. 27 e 28 con indicazioni intese a chiarire i relativi parametri.

15A09420

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anesderm»

Estratto determina n. 1533/2015 del 26 novembre 2015

Medicinale: ANESDERM.

Titolare AIC: Pierre Fabre Italia S.p.A. - Via G.G.Winckelmann, 1 - 20146 Milano - Italia.

Confezione: «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g con 2 cerotti occlusivi - AIC n. 041900010 (in base 10) 17YPZB (in base 32).

Confezione: «25 mg/g + 25 mg/g crema» 5 tubi da 5 g con 10 cerotti occlusivi - AIC n. 041900022 (in base 10) 17YPZQ (in base 32).

Confezione: «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 30 g - AIC n. 041900034 (in base 10) 17YQ02 (in base 32).

Forma farmaceutica: Crema.

Composizione: Un grammo di crema contiene: Principio attivo: lidocaina 25 mg e prilocaina 25 mg.

Eccipienti:

Carbomero 980;

macrogolglicerolo idrossistearato 40;

idrossido di sodio 10%;

acqua depurata.

Produzione: Pierre Fabre Médicament Production, Etablissement Progipharm - Rue du Lycée - F-45500 Gien - 45 Place Abel Gance - F-92100 Boulogne, Francia.

Confezionamento: Pierre Fabre Médicament Production, Etablissement Progipharm - Rue du Lycée - F-45500 Gien - 45 Place Abel Gance - F-92100 Boulogne, Francia.

Produzione principio attivo: Moehs Iberica SL, César Martinell i Brunet No 12 A, Políogono Rubí Sur, E-08191 Rubí, Cataluña, Spagna.

Nortec Quimica SA, Rua Dezesete, n. 200, Distrito Industrial de Duque de Caxias, Xerém - 25250-00-RJ Brasile.

Rilascio lotti: Pierre Fabre Médicament Production, Etablissement Progipharm - Rue du Lycée - F-45500 Gien - 45 Place Abel Gance - F-92100 Boulogne, Francia.

Controllo dei lotti: Pierre Fabre Médicament Production, Etablissement Progipharm - Rue du Lycée - F-45500 Gien - 45 Place Abel Gance - F-92100 Boulogne, Francia.

Indicazioni terapeutiche:

ANESDERM è indicata per:

Adulti e popolazione pediatrica

Anestesia topica della pelle in concomitanza di:

inserzioni di aghi, come cateteri endovenosi o prelievi di sangue;

interventi chirurgici superficiali;

Adulti e adolescenti ≥12 anni

Anestesia topica della mucosa genitale, ad esempio prima di interventi chirurgici superficiali o di anestesia per infiltrazione.

Solo adulti

Anestesia topica delle ulcere alle gambe per facilitare la detersione/lo sbrigliamento meccanico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 5 g con 2 cerotti occlusivi - AIC n. 041900010 (in base 10) 17YPZB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ANESDERM è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09307

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Aurobindo».

Estratto determina n. 1532/2015 del 26 novembre 2015

Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. Via San Giuseppe 102 - Saronno (VA) Italia.

Confezione: «50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - AIC n. 041392402 (in base 10) 17H68L (in base 32).

Confezione: «100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - AIC n. 041392414 (in base 10) 17H68Y (in base 32).

Confezione: «100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - AIC n. 041392426 (in base 10) 17H69B (in base 32).

Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film.

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

50 mg di losartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

100 mg di losartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

100 mg di losartan e 25 mg di idroclorotiazide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09308

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2015.

Si comunica, in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., l'Avviso Pubblico per incentivi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale o per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

1. Obiettivo.

Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Destinatari.

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

3. Progetti ammessi a contributo.

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

Per i progetti di tipologia 2 l'intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

4. Risorse finanziarie destinate ai contributi.

L'importo destinato dall'INAIL ai progetti di cui al punto 3, per l'anno 2015, è ripartito sui singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell'INAIL.

5. Ammontare del contributo.

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell'IVA.

Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.

Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta Elettronica Certificata, come specificato negli avvisi regionali.

A partire dal 1° marzo 2016, sul sito www.inail.it – Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli avvisi regionali.

7. Pubblicità.

Il presente estratto avviso pubblico è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento degli incentivi di cui all'oggetto.

Gli avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito dell'Istituto nella sezione: «Incentivi per la sicurezza» all'indirizzo:

www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/Avvisipubbliciregionali/index.html

8. Punti di contatto.

Contact Center: numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante).

Data di pubblicazione del presente estratto avviso pubblico: *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2015.

15A09406

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0600
Yen	130,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4602
Lira Sterlina	0,7036
Fiorino ungherese	310,50
Zloty polacco	4,2679
Nuovo leu romeno	4,4588
Corona svedese	9,2118
Franco svizzero	1,0908
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2015
Kuna croata	7,6365
Rublo russo	70,7140
Lira turca	3,0625
Dollaro australiano	1,4540
Real brasiliano	4,1255
Dollaro canadese	1,4118
Yuan cinese	6,7808
Dollaro di Hong Kong	8,2180
Rupia indonesiana	14641,99
Shekel israeliano	4,1114
Rupia indiana	70,5123
Won sudcoreano	1229,00
Peso messicano	17,5080
Ringgit malese	4,4880
Dollaro neozelandese	1,5935
Peso filippino	50,009
Dollaro di Singapore	1,4947
Baht tailandese	37,9530
Rand sudafricano	15,3361

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09466

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0612
Yen	130,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,024
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,70590
Fiorino ungherese	311,23
Zloty polacco	4,2728

Nuovo leu romeno	4,4573
Corona svedese	9,2132
Franco svizzero	1,0880
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1405
Kuna croata	7,6410
Rublo russo	71,0589
Lira turca	3,0605
Dollaro australiano	1,4489
Real brasiliano	4,0884
Dollaro canadese	1,4204
Yuan cinese	6,7903
Dollaro di Hong Kong	8,2247
Rupia indonesiana	14646,10
Shekel israeliano	4,1137
Rupia indiana	70,6171
Won sudcoreano	1234,96
Peso messicano	17,5353
Ringgit malese	4,4905
Dollaro neozelandese	1,5945
Peso filippino	50,034
Dollaro di Singapore	1,4960
Baht tailandese	38,004
Rand sudafricano	15,2134

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09467

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0671
Yen	131,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,036
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,71220
Fiorino ungherese	310,93
Zloty polacco	4,2859
Nuovo leu romeno	4,4585
Corona svedese	9,2250
Franco svizzero	1,0840
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1740
Kuna croata	7,6358
Rublo russo	72,2652
Lira turca	3,0768
Dollaro australiano	1,4550
Real brasiliano	4,0476
Dollaro canadese	1,4213
Yuan cinese	6,8273
Dollaro di Hong Kong	8,2701
Rupia indonesiana	14733,44
Shekel israeliano	4,1291
Rupia indiana	71,1343
Won sudcoreano	1240,24
Peso messicano	17,6658
Ringgit malese	4,5088
Dollaro neozelandese	1,6038
Peso filippino	50,269
Dollaro di Singapore	1,5010
Baht tailandese	38,263
Rand sudafricano	15,2736

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09468

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0902
Yen	134,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,035
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,72010
Fiorino ungherese	313,10
Zloty polacco	4,3131
Nuovo leu romeno	4,4711
Corona svedese	9,2724
Franco svizzero	1,0882
Corona islandese	*

Valuta	Cambio
Corona norvegese	9,2495
Kuna croata	7,6360
Rublo russo	73,6109
Lira turca	3,1747
Dollaro australiano	1,4899
Real brasiliano	4,1180
Dollaro canadese	1,4540
Yuan cinese	6,9802
Dollaro di Hong Kong	8,4492
Rupia indonesiana	15094,88
Shekel israeliano	4,1816
Rupia indiana	72,8020
Won sudcoreano	1268,29
Peso messicano	18,2499
Ringgit malese	4,6052
Dollaro neozelandese	1,6319
Peso filippino	51,327
Dollaro di Singapore	1,5216
Baht tailandese	39,081
Rand sudafricano	15,7275

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09469

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso riguardante l'estratto della determina V&A n. 2144/2015 del 16 novembre 2015 dell'Agenzia italiana del farmaco, concernente la rettifica della determina V&A n. 2548 del 2 dicembre 2014, relativa al medicinale per uso umano «Rinogutt». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2015).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 138, seconda colonna, nella parte relativa allo smaltimento scorte, dopo l'unico capoverso deve intendersi inserito il seguente: «Possono essere altresì mantenute in commercio le etichette già predisposte per i lotti ancora da produrre».

15A09496

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-296) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.